

RESOCONTO STENOGRAFICO

292.

SEDUTA DI VENERDÌ 29 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	26739	CRIVELLINI MARCELLO (PR)	26747, 26751, 26761, 26762, 26769, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784
Disegni di legge:		DEL DONNO OLINDO (MSI-DN) 26754
(Annunzio)	26739	MELEGA GIANLUIGI (PR)	26742, 26744, 26746, 26756, 26765, 26772, 26775, 26781, 26786
(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa)	26763	PANNELLA MARCO (PR)	26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26786
Disegno di legge (Seguito della discus- sione):		RUTELLI FRANCESCO (PR)	. . . 26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26785
Disposizioni sugli enti e beni ecclesia- stici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).		SEGNÌ MARIOTTO (DC) 26745, 26781
PRESIDENTE	26740, 26742, 26743, 26745, 26746, 26747, 26750, 26751, 26754, 26756, 26758, 26761, 26763, 26764, 26766, 26768, 26772, 26775, 26778, 26779, 26780, 26781, 26782, 26783, 26784, 26785, 26786	SPADACCIA GIANFRANCO (PR)	. 26741, 26743, 26744, 26745, 26758, 26760, 26783
		TEODORI MASSIMO (PR)	26750, 26766, 26778
		Proposte di legge:	
		(Annunzio)	26739

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

	PAG.		PAG.
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . .	26764	Nomine ministeriali ai sensi dell'arti- colo 9 della legge n. 14 del 1978:	
(Ritiro)	26740	(Comunicazione)	26764
Interrogazioni:		Ordine del giorno della prossima se- duta	26786
(Annunzio)	26786		

La seduta comincia alle 9,30.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bonalumi, Campagnoli e Sanese sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 28 marzo 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCARAMUCCI GUAITINI ed altri: «Norme in materia di circoli culturali» (2731);

LENOCI: «Disposizioni per l'immissione in ruolo degli insegnanti di educazione tecnica nella scuola media» (2732);

SODANO ed altri: «Modifiche al codice penale militare di pace» (2733);

CASTAGNETTI: «Istituzione di nuovi corsi di laurea presso l'Università degli studi di Bari con decentramento a Taranto» (2734);

SODANO: «Modifiche alle disposizioni del

codice civile concernenti le decisioni condominiali attinenti alle modalità di ricezione della corrispondenza» (2735);

TAGLIABUE ed altri: «Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici previsti dalla legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche» (2736);

ANDREOLI ed altri: «Norme per l'inquadramento in ruolo di presidi vincitori dei concorsi riservati banditi con i decreti ministeriali 13 maggio 1981 e 10 giugno 1981» (2737);

BARACETTI ed altri: «Norme per il completamento della ricostruzione nelle zone terremotate del Friuli» (2738);

PIREDDA ed altri: «Norme a favore dei cittadini che collaborino volontariamente a funzioni di ordine pubblico o in occasione di calamità naturali» (2739);

GARAVAGLIA ed altri: «Norme di attuazione dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il riordinamento dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI)» (2740).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 28 marzo 1985

sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo alla manutenzione dei termini e della linea di confine, firmato a Parigi il 26 maggio 1983, e dello scambio di lettere effettuato a Parigi il 29 novembre 1983» (2730);

dal Ministro del tesoro:

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985» (2741);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Istituzione di un nucleo della Guardia di finanza per l'accertamento dei danni erariali» (2742).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Sodano ha chiesto di ritirare la seguente proposta di legge:

SODANO: «Istituzione della docenza ospedaliera» (2681).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sosten-

tamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 16. Passiamo dunque all'articolo 17. Ne do lettura:

«Per gli acquisti degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 17, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

«Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 18, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

«Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Ho chiesto la parola, per dichiarazione di voto, per richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo 19, che si ricollega all'articolo 16 ed agli altri articoli sui quali sono intervenuto, nel corso del dibattito fin qui svoltosi.

La norma in esame prevede che, nel caso di mutamento sostanziale nella finalità prevalente, l'ente ecclesiastico possa perdere la sua condizione di persona giuridica civilmente riconosciuta. Proprio tale norma sanziona, al di là dei buoni propositi — come quelli enunciati nell'articolo 16 —, il fallimento dello sforzo di districare l'inestricabile groviglio che si realizza tra finalità religiose o di culto e finalità di ogni altro genere. Proprio tale norma sancisce inevitabilmente il principio dell'intervento dello Stato nella libertà associativa, per quanto attiene alle organizzazioni religiose. Non potrebbe essere altrimenti. Il relatore Balestracci ha insistito molto sulla necessità di considerare la richiesta di riconoscimento come atto da cui nasce il diritto al riconoscimento stesso, da parte degli enti ecclesiastici che si trovano nelle condizioni previste dal provvedimento. E, tuttavia, il fatto stesso che, con riguardo all'ente ecclesiastico, al di là delle finalità di religione o di culto, vi siano attività concorrenti, che possono essere consustanziali a quelle di religione o di culto (perché certi fini caritativi o assistenziali sono difficilmente distinguibili da quelli religiosi), o strumentali (e penso ad attività commerciali vere e proprie, ad attività turistiche o di tempo libero, ad attività di servizio o ad attività di lucro), il fatto stesso che possano convivere in un ente, anche per la necessità del suo sostentamento, simili aspetti, concorrenti o contrastanti, rende inevitabile un intervento discrezionale da parte dello Stato. Ieri ho messo in guardia sul pericolo che tutto ciò rappresenta per il futuro. So benissimo che quando si insegue il disegno concordatario si proiet-

tano nel futuro i rapporti di forza, le condizioni storiche, culturali e sociali, gli orientamenti di fondo del paese. Eppure sappiamo quante volte e quanto profondamente questi elementi siano mutati nella storia del nostro paese, non solo rispetto alla situazione del 1929, che portò al Concordato fascista, ma anche rispetto a questo mezzo secolo di vita democratica.

Non vi è alcun rapporto tra l'Italia di oggi — non lo Stato, ma la società, il costume, il paese — e quella del passato. Non vi è alcun rapporto tra la Chiesa di Giovanni Paolo II e quella di papa Pacelli degli anni '50, come tra l'Azione cattolica dei Bachelet e degli Agnes e quella di Gedda.

Di qui l'interrogativo che umilmente continuo a riproporre innanzitutto ai colleghi cattolici. Non è vero che qui stiamo conducendo una battaglia vetero-anticlericale o vetero-laicista perché il laico, per essere tale, deve farsi carico delle esigenze di libertà del paese e di ciascun cittadino e quindi in primo luogo della libertà religiosa che deve essere garantita certamente nei confronti della Chiesa, ma a maggior ragione nei confronti dello Stato. Se mi preoccupo della libertà religiosa di ciascun credente, in uguale misura, come laico, debbo preoccuparmi della libertà della stessa Chiesa nei confronti dello Stato; non della libertà oggi assicurata attraverso le guarentigie concordatarie ed i privilegi, ma in prospettiva e rispetto ad uno Stato che volesse conculcarne l'indipendenza, la sovranità o il libero svolgimento della missione religiosa.

Siete sicuri che le norme che ci accingiamo ad approvare non costituiscano un pericolo, almeno potenzialmente e per il futuro? Siete sicuri che queste norme, di fronte ad eventuali tentazioni autoritarie di nuovi Stati totalitari, che si inseriscano all'interno della stessa Costituzione repubblicana attraverso il mimetizzarsi dei rapporti di forza, non costituiscano un cappio posto alla libertà religiosa?

Questo l'interrogativo che desideravo porre, certamente a tutti i colleghi, ma

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

anche e soprattutto ai colleghi cattolici che insistono in questa scelta concordataria, che io ritengo profondamente miope.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 19, lo pongo in votazione nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

«La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione.

L'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento al ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al primo comma e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto.

Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 20 evidenzia alcuni dei pericoli cui ha ora accennato il collega Spadaccia, in quanto esso attribuisce all'autorità ecclesiastica la possibilità di intervenire con proprie valutazioni, i cui modi di determinazione non sono precisati, sulla soppressione degli enti ecclesiastici cui sia stato concesso il riconoscimento civile.

Recita, infatti, il primo comma di questo articolo: «La soppressione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e

la loro estinzione per altre cause hanno efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione».

Le cause in base alle quali la gerarchia cattolica può decidere di sopprimere un ente cui lo Stato, previo assenso della stessa gerarchia, aveva concesso il riconoscimento civile, possono essere del tutto anomale rispetto alle leggi dello Stato. Ad esempio, questa potrebbe essere una forma estrema di manifestazione della volontà, da parte della gerarchia cattolica, di porre al bando dall'elenco degli enti civilmente riconosciuti alcuni organismi in dissenso con la gerarchia stessa.

Proprio nella cronaca di questa mattina, si possono leggere alcune polemiche intervenute tra il presidente della CEI, cardinale Ballestrero, e *L'osservatore romano* a proposito della posizione assunta dall'Azione cattolica; all'interno della Chiesa oggi, da pulpiti importanti e significativi, si prendono posizioni diverse rispetto all'attività svolta dall'Azione cattolica.

Tutto ciò potrebbe un giorno provocare momenti di profonda divaricazione nella valutazione dell'atteggiamento dell'Azione cattolica e addirittura — in ipotesi — la decisione, da parte della gerarchia cattolica, di sopprimere questo o quell'altro ente civilmente riconosciuto. Pertanto, con l'articolo 20 potrebbe essere posta in essere, senza alcun controllo da parte dello Stato, una decisione per colpire la libertà di espressione, la libertà politica di una associazione civilmente riconosciuta di perseguire i propri fini come essa meglio crede senza che lo Stato sia in grado di esercitare un controllo altro che di formale legalità.

Non credo che questo tipo di rapporti vada incoraggiato e per questo ritengo che quello al nostro esame rappresenti uno degli aspetti da combattere del disegno di legge.

Se la nostra discussione avesse potuto svolgersi in circostanze diverse, con ripeter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

cussioni anche fuori del Parlamento, di questi seri argomenti si sarebbe parlato tra di noi e probabilmente la possibilità di emendare una legge dello Stato avrebbe potuto portare ad una modifica migliorativa del provvedimento al nostro esame.

Per le ragioni che ho cercato brevemente di delineare, invito i colleghi a voler votare contro sull'articolo 20, anche se mi rendo perfettamente conto che l'invito da me rivolto è rituale, così come sarà altrettanto rituale l'approvazione dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 20, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 21 e 22 che, nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo del Governo; dopo averne dato lettura:

ART. 21

«In ogni diocesi viene eretto, entro il 30 settembre 1986, con decreto del vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal canone 1274 del codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza episcopale italiana erige, entro lo stesso termine, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti».

(È approvato).

ART. 22

«L'Istituto centrale e gli altri istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura.

«Lo statuto di ciascun Istituto per il sostentamento del clero è emanato dal vescovo diocesano in conformità alle disposizioni della Conferenza episcopale italiana.

In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun Istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, abbiamo ora cominciato ad approvare gli articoli del titolo II che prevedono la riforma degli strumenti di sostentamento del clero in sostituzione della congrua e il sistema dei benefici ecclesiastici che, come retaggio di antichi sistemi di origine feudale, hanno assicurato fino ad oggi il sostentamento del clero, sia pure, sempre di più negli ultimi decenni, attraverso l'integrazione da parte dello Stato di rendite che non soltanto sono diseguali, ma che hanno subito nell'ultimo secolo, in generale, una forte decurtazione.

Fin qui nulla di grave; nulla di grave neppure che nel protocollo firmato dallo Stato e dalla Santa Sede siano esplicitamente richiamate le modalità di questi, che sono necessariamente strumenti interni alla Chiesa cattolica, e quindi strutture del diritto canonico, ancorché riconosciute attraverso il discutibile meccanismo della personalità giuridica degli

enti ecclesiastici, che abbiamo discusso all'articolo 1.

Molte riserve, invece, molte perplessità e preoccupazioni (preoccupazioni non eccessive, non esagerate, non sproporzionate, perché non è mai eccessiva, mai esagerata, mai sproporzionata una preoccupazione di correttezza costituzionale) sull'opportunità che questi istituti siano regolati dal presente disegno di legge, che è volto a dispiegare i suoi effetti giuridici sull'ordinamento interno dello Stato; non si tratta infatti di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, di un protocollo. E allora si sarebbero potute trovare delle formule che rinviassero, che facessero riferimento ai nuovi istituti del diritto canonico, senza prevederli e regolarli minuziosamente, articolo per articolo, in tutte le loro nuove manifestazioni, come se non fossero strutture, strumenti, istituto del diritto canonico, del diritto interno della Chiesa cattolica, ma appartenessero invece all'ordinamento interno dello Stato italiano.

Questa, quindi, è una riserva di carattere generale. Si osservi, per esempio, l'articolo 22, che abbiamo appena approvato: vi si parla dell'Istituto centrale, di altri istituti per il sostentamento del clero e persino degli istituti a carattere interdiocesano. Noi redigiamo degli articoli, delle norme di legge che sembrano regolare, e di fatto regolano, istituti che non sono istituti di un altro ordinamento, ma del proprio ordinamento. Perché altrimenti che senso avrebbero? Allora mi domando: stiamo legiferando sul diritto interno della Chiesa o su una materia mista in cui questi istituti sono contemporaneamente istituti dell'ordinamento della Chiesa e dell'ordinamento dello Stato? E qui la risposta potrebbe essere: «Sì, abbiamo peccato. Non vi era un desiderio di scorrettezza. È *ad abundantiam*. Gli articoli 21 e 22 non erano necessari, riproducono fedelmente parti del protocollo che non era necessario riportare o che bisognava riportare in altra forma».

Però, al secondo comma dell'articolo 23, che stiamo discutendo, non siamo più in un errore di abbondanza, in qualche

cosa che potrebbe essere solo indirettamente uno sconfinamento. Qui la norma detta dei comportamenti, degli obblighi ai quali è richiamato non il cittadino italiano, e ai quali non sono richiamati gli strumenti e le strutture dell'ordinamento interno italiano. Lo Stato italiano, infatti, attraverso il secondo comma dell'articolo 23, detta comportamenti e obblighi alla Chiesa cattolica, ai vescovi, alle diocesi, alla Conferenza episcopale italiana. Vi si legge infatti: «In ogni caso, almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun istituto è composto da rappresentanti designati dal clero diocesano su base elettiva» E perché? Per quale motivo? Per quale ragione deve interessare a me, cittadino italiano, che un terzo dei rappresentanti di questi istituti sia rappresentante del clero, scelto su base elettiva? In che cosa questo deve interessare l'ordinamento giuridico italiano, lo Stato italiano? Non mi si dica che qui recepiamo qualche cosa che è nel protocollo, perché nel protocollo la Chiesa rende lo Stato partecipe di propri istituti di recente creazione. Il protocollo è un accordo internazionale in cui entrano in gioco elementi delle due parti. Questo è un disegno di legge attuativo di quel protocollo, ma è rivolto a dispiegare i suoi effetti nell'ordinamento giuridico italiano e presuppone, poiché è lo Stato poi l'erogatore dei nuovi meccanismi di sostentamento del clero, una possibilità di intervento dello Stato, un vaglio e un giudizio dello Stato sulla vita interna della Chiesa, su nuovi istituti, che diventano delicatissimi, sul loro funzionamento, su istituti che riguardano addirittura il finanziamento della Chiesa e dei suoi pubblici ufficiali (cioè di coloro che sono l'equivalente dei pubblici ufficiali dello Stato italiano), cioè i sacerdoti.

Ci troviamo nel campo della correttezza istituzionale.

GIANLUIGI MELEGA. C'è un interessante dibattito lì a sinistra.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, forse devo...

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

MARIOTTO SEGNI. Mi scusi.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non mi rivolgo a lei, ma a Bubbico. Lei, onorevole Segni, ha una voce di tono più basso.

PRESIDENTE. Per la verità, da qui non si sentiva nulla, altrimenti sarei doverosamente intervenuto (*Interruzione del deputato Bubbico*). Onorevole Bubbico, la prego.

MARIO BUBBICO. Stavo rispondendo, Presidente. Il diritto di risposta è consolidato dall'unità d'Italia in poi.

PRESIDENTE. Evitiamo, comunque, inutili polemiche.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non volevo polemizzare, ma mi riusciva difficile concentrarmi.

Desidero richiamare alcuni argomenti cui ho fatto cenno a proposito di altri articoli. Il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione stabilisce che la Chiesa e lo Stato sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Indipendenza e sovranità postulano — e si tratta di una norma fondamentale del nostro ordinamento — la tassativa esclusione della possibilità, per l'ordinamento giuridico italiano, di legiferare in maniera da sconfinare in quello indipendente e sovrano della Chiesa.

ADRIANO CIAFFI, *Sottosegretario per l'interno*. Anche questo è pattizio.

GIANFRANCO SPADACCIA. Non vuol dire niente. Tutto ciò che è pattizio è nel protocollo. *Nulla quaestio* sul fatto che, nell'ambito di quest'ultimo, la Chiesa comunichi allo Stato italiano che ha riformato il proprio diritto canonico, creando istituti diocesani composti in una certa maniera, che hanno un consiglio d'amministrazione di cui un terzo dei componenti è scelto elettivamente tra i membri del clero di quella diocesi. Nel momento in cui inseriamo una tale previsione in un disegno di legge tutto attinente all'ordina-

mento interno italiano, facciamo una cosa scorretta. Infatti, la norma in questione ha carattere funzionale e non riguarda lo Stato. In cosa può vincolarlo? Lo Stato deve limitarsi a dare mezzi di sostentamento agli istituti. A quale scopo deve essere rilevante per lo Stato italiano che il consiglio sia composto in un modo o nell'altro?

Nel momento in cui si inserisce in una legge che dispiega tutti i propri effetti sull'ordinamento italiano una norma che prevede un obbligo (cioè che un terzo dei membri dei consigli abbiano quella estrazione e siano rappresentanti elettivi del clero), si detta un obbligo per lo Stato che non lo riguarda, essendo rivolto all'altra parte. Se l'obbligo fosse dello Stato, lo sarebbe al fine dell'accertamento della rispondenza di quei consigli a questi requisiti.

So benissimo che la norma è la proiezione di un atto pattizio. Denuncio, però, la scorrettezza costituzionale di riportare in una legge interna dello Stato una norma che non può esservi inserita perché è in contrasto stridente con il primo comma dell'articolo 7 della Costituzione.

Non si può scherzare su questo, onorevole sottosegretario! Non possiamo, da una parte, invocare l'articolo 7 per arrivare addirittura alla teorizzazione della non emendabilità perfino di una legge di attuazione (qual è quella in discussione) dei patti raggiunti con la Santa Sede e, dall'altra, dimenticarci che lo stesso articolo 7 stabilisce che lo Stato non può sconfinare nell'ordinamento interno della Chiesa. Ciò viola inoltre l'articolo 20 della Costituzione, che stabilisce che nessuna associazione, per le sue finalità, può essere sottoposta a leggi che limitino in qualche modo la pienezza della sua libertà.

E poi, queste norme del diritto interno della Chiesa cattolica, così come sono state mutate, possono esserlo anche in avvenire. E se nell'ordinamento canonico si stabilirà che i membri designati dal clero diocesano su base elettiva devono passare da un terzo alla metà o a due terzi, faremo un'altra legge? O a quel

punto la modificazione del diritto canonico diventerà una violazione della legge interna di esecuzione, per cui lo Stato sarà obbligato a non corrispondere i nuovi mezzi di sostentamento del clero?

Non sono questioni formali; e poi niente è più sostanziale delle questioni formali in problemi così delicati di diritto. Non sono questioni di lana caprina: le hanno poste altri colleghi nel corso di questo dibattito; le ho volute riproporre io sull'articolo 23.

Se ne è voluto occupare giovedì della scorsa settimana il sottosegretario Amato, che ha sostenuto che l'articolo 20 «non esclude discipline speciali, ma discipline discriminatorie». Ma quella che oggi è una disciplina speciale può domani diventare una disciplina discriminatoria, perché nei mutamenti che possono intervenire i soggetti sono sempre due; e quindi anche questo argomento, almeno in linea teorica, in linea logica, non regge.

Il sottosegretario Amato ha poi detto: «Si deve tener conto che vengono regolati istituti che con questa legge sono riconosciuti come enti ecclesiastici nell'ordinamento italiano e cui solo in relazione a tale riconoscimento, con riferimento al compito loro assegnato di distribuire risorse che vengono — come bene ha detto l'onorevole Bassanini — non da autofinanziamenti ma dall'erario dello Stato, sono conferite determinate caratteristiche». Questa è la conferma, gravissima, di quello che sostenevo, cioè che questi nuovi mezzi di sostentamento comportano uno sconfinamento dell'ordinamento giuridico italiano nell'ordinamento interno della Chiesa. È la conferma che siamo fuori della previsione del primo comma dell'articolo 7 della Costituzione, che stabilisce che Chiesa e Stato sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani.

È truffaldino, quindi, ed un po' vergognoso che un dibattito che si pretendeva di strangolare, in nome dell'articolo 7 della Costituzione, riveli in articoli come questo una così grave violazione proprio della norma fondamentale dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Intendo utilizzare questa mia dichiarazione di voto per porre un quesito al sottosegretario: qualora domani un cittadino o un membro del clero desiderasse ricorrere contro modalità di votazione che giudicasse errate o distorte, quale autorità adirebbe? Chi, insomma, garantisce la corretta esecuzione del processo elettivo previsto per la designazione del terzo dei membri del consiglio di amministrazione di ciascun istituto?

Non sono ipotesi peregrine, signor sottosegretario. La cronaca quotidiana degli ultimi tempi ci ricorda tutti i problemi di irregolarità sorti a Roma nelle ultime elezioni politiche. E dunque, se le elezioni per i consigli di amministrazione degli istituti diocesani venissero in qualche modo messe in discussione, a quale autorità dovrebbe rivolgersi il cittadino o il sacerdote interessato?

Questo è uno dei tanti interrogativi sollevati da questo tipo di normativa, interrogativi che evidenziano la commistione tra Stato e Chiesa cattolica, commistione che per quanto riguarda queste norme è particolarmente grave. Ed è tanto più grave quanto più incerto è il confine delle singole norme.

Evidentemente, un problema del genere si aggrava ulteriormente quando lo Stato italiano si assume — come fa in questo caso — l'obbligo e l'onere di chiedere (non casualmente, come diceva qualche giorno fa il sottosegretario Amato) che vi sia una componente elettiva tra gli amministratori di questi istituti.

Ecco, signor Presidente, le ragioni per cui voterò contro questo articolo, augurandomi che questo «scampolo» di dibattito possa quanto meno servire a far aumentare, tra i presenti e tra coloro che ne verranno a conoscenza, i dubbi circa l'opportunità di dare seguito a questa iniziativa del Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 23, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

«Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto previsto dall'articolo 51.

Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico, l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate dalla Conferenza episcopale italiana.

I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto».

Passiamo agli interventi su questo articolo. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, questo articolo fa parte del titolo secondo del provvedimento, che si occupa del sostentamento del clero e dei beni ecclesiastici, ripetendo però tutti i meccanismi ed i criteri ispiratori del primo titolo, che si occupava del riconoscimento giuridico di quegli stessi enti.

Le caratteristiche fondamentali sia del primo sia del secondo titolo sono a mio avviso due.

La prima è un aumento della discrezionalità della Chiesa e dei suoi organismi; la seconda è la unidirezionalità delle norme previste, nel senso che contengono gentili (ed anche sostanziose) concessioni dello Stato alla Chiesa.

Da questo punto di vista, i meccanismi previsti dalle norme contenute nel primo titolo si identificano, in sostanza, con quelli previsti dalle norme contenute nel secondo titolo. Ed io voglio ribadire la totale gratuità di tali meccanismi, di cui non si vede assolutamente la ragione, non valendo, certamente, le ragioni invocate nella parte finale della relazione in materia di libertà religiose.

Si tratta di norme più attinenti al privilegio che alla garanzia, le quali avrebbero un senso se fosse in atto, o fosse ipotizzabile per il futuro, una sorta di persecuzione o di accanimento nei confronti di chi professi una certa religione piuttosto che un'altra oppure qualora vi fosse una sorta di *apartheid* rispetto ai credenti della Chiesa cattolica, come avviene per i negri in Sud Africa, come se il Vaticano fosse a Roma qualcosa come Harlem è a New York. Ma ciò non è presente nell'odierna realtà, né è ipotizzabile per il futuro. La Costituzione è molto chiara in materia e garantisce libertà di espressione, di pensiero, di attività a chiunque, qualsiasi religione professi.

Malgrado ciò, come ho detto, il provvedimento in esame prevede una serie di garanzie, di privilegi, di discrezionalità in favore della Chiesa, secondo un indirizzo unidirezionale, poiché è lo Stato che paga, che concede una serie di agevolazioni. Ciò vale sia con riferimento alle norme contenute nel primo titolo del provvedimento sia con riferimento a quelle contenute nel secondo titolo.

Desidero ricordare quanto scritto nella relazione delle Commissioni riunite II e III circa le disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia. A conclusione della esposizione sul primo titolo, i relatori, enunciando perplessità rispetto ad alcune norme, affermano: «A conclusione della esposizione sul primo titolo degli enti ecclesiastici, ci si permetta di riassumere la logica complessiva con qualche annotazione problematica e con qualche riflessione che possa essere utile in sede di interpretazione. Innanzitutto, non si può non rilevare non dico la mancanza di coraggio, ma la scarsa sensibilità nel rece-

pire esigenze e aspettative dei tempi nuovi che sono venuti maturando da cinquant'anni a questa parte.» (su quest'ultima considerazione non si può non concordare) «Non si può infatti non rilevare che rimettere il riconoscimento della personalità giuridica degli enti alla discrezionalità dell'autorità civile risente di quell'atmosfera antilibertaria che ispira le norme riguardanti le persone giuridiche di diritto privato, contenute nel codice civile del 1942».

I relatori, quindi, non si spiegano perché debba esservi questa interferenza almeno formale da parte dello Stato in materia di riconoscimento degli enti che svolgono attività religiose. Dice, infatti, la relazione: «Questo si intende riaffermare con forza: in armonia con i principi della Costituzione, indipendentemente dalla formulazione un po' infelice della legge, esiste un vero e proprio diritto degli enti ecclesiastici al riconoscimento e contrasterebbe con tale diritto sottoposto a una valutazione discrezionale».

Non si può non condividere, inoltre, un'ulteriore affermazione dei relatori, riferibile anche all'articolo ora in esame: «La via maestra, che sarebbe stato vivamente auspicabile fosse stata seguita, proprio per evitare gratuite accuse di privilegio per gli enti ecclesiastici, avrebbe dovuto essere quella di aggiornare il codice civile nel settore del riconoscimento e del controllo sugli enti civili diversi dalle società commerciali alla luce dei principi costituzionali».

Questa sarebbe infatti una cosa molto limpida e cristallina, ma sarebbe giusto denunciare, a mio avviso, questo minimo di interferenza — qui vi è una contraddizione alla base delle considerazioni fatte precedentemente — da parte dello Stato nei riguardi degli enti ecclesiastici. Non si può infatti considerare lo Stato come una sorta di *self-service* o di Bancomat al quale gli enti ecclesiastici si rivolgono per prelevare, in termini di agevolazioni e di privilegi, ciò che ritengono più opportuno. È quindi giusta la scelta di non prevedere interferenze tra

Stato e Chiesa, ma è anche giusto evitare tali interferenze dal punto di vista economico.

I relatori invece non dicono nulla a tale proposito. Questa palese contraddizione vale per tutti gli articoli che stiamo esaminando nel titolo II della legge, quello riguardante i beni ecclesiastici ed il sostentamento del clero. In ordine a quest'ultimo aspetto, si innova rispetto al sistema precedente della congrua, nel senso che è implicito un rinnovamento del passato sistema con l'istituzione, in ogni diocesi, di un ente per il sostentamento del clero e la costituzione di un Istituto centrale sempre per il sostentamento del clero.

Questo è il meccanismo nuovo che si intende introdurre, ma in esso si intravedono forti perplessità del legislatore soprattutto per quanto riguarda le interferenze e le anomalie presenti nell'articolo 24. In particolare, il terzo comma così recita: «I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a) e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto». Quindi, i sacerdoti che svolgono il proprio servizio in favore della diocesi, hanno diritto a ricevere la remunerazione per il proprio sostentamento nella misura indicata dalla Conferenza episcopale italiana e dagli istituti diocesani. La prima perplessità che sorge è che sia sancita una cosa del genere in una legge dello Stato. Colleghi, ciò che stiamo esaminando non è un accordo generico, bensì un disegno di legge che diventerà, probabilmente la prossima settimana, legge dello Stato. Vorrei perciò fare quanto meno un rilievo sull'opportunità di collocare tale disposizione, che riguarda un aspetto interno dell'organizzazione ecclesiastica, in una legge dello Stato.

Bisogna chiedersi anche se in tal modo vi sia la tendenza a codificare il diritto alla remunerazione, a precostituire cioè una normativa per un vero e proprio contratto di lavoro del clero. E

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

non si capisce per quale motivo lo Stato debba assumersi questo onere e, dal punto di vista normativo, questa veste di garante nei confronti di una prestazione che deriva da un rapporto tra due soggetti terzi (la CEI e il clero). Lo Stato inoltre verrebbe ad assumersi responsabilità ulteriori sia dal punto di vista quantitativo (perché le spese saranno superiori), sia dal punto di vista qualitativo, per un nuovo impegno rispetto alla precedente normativa.

In sostanza è un meccanismo più rigido rispetto al passato; si introduce una sorta di ruolo particolare del personale, a mezza via tra pubblico e privato, costituito appunto dai sacerdoti che svolgono questo servizio. Non solo questo impegno ulteriore dello Stato viene introdotto per quanto riguarda l'entità della retribuzione, ma anche in relazione al numero dei retribuiti, cioè di coloro che sono coinvolti in questa normativa.

Fino ad oggi, in regime di congrua, il numero dei titolari era uguale a quelli che usufruivano dei benefici ecclesiastici; è vero che questo numero poteva essere notificato dalla Chiesa, ma lo Stato aveva la possibilità di riservarsi per lo meno una valutazione sulla congruità dei mezzi, con i quali veniva dotata una nuova parrocchia che si andava ad istituire, in modo da garantirsi dall'eventualità di dover sopportare un onere aggiuntivo.

Con il nuovo sistema, previsto dall'articolo in esame e da altri, *a priori* si determina il livello del reddito di ciascun ecclesiastico, successivamente si determina il numero complessivo dei beneficiari ed infine si vede qual è l'ammontare complessivo; fermo restando che è sancito il diritto di ciascun ecclesiastico ad avere quella certa retribuzione e che tale retribuzione sia corrispondente alle sue necessità. Si introduce, quindi, un meccanismo che è più rigido, dal punto di vista normativo, e più oneroso, dal punto di vista economico, per quanto riguarda lo Stato.

Non si capisce dunque perché lo Stato debba farsi garante in una sorta di rapporto di lavoro tra sacerdoti e Conferenza

episcopale italiana; non si comprende inoltre perché lo Stato debba farsi carico di una maggiore rigidità per tutti questi oneri. Si afferma che la retribuzione è garantita, e quindi si istituisce una sorta di ruolo particolare, ma a questo onere qualcuno deve provvedere, e cioè lo Stato, che in pratica non avrà più alcuna garanzia, neppure quelle tenui che attualmente ha. È vero che siamo abituati, in ogni settore dello Stato, a vedere l'introduzione di personale precario che poi diventa definitivo; ma questo, almeno, riguarda lo Stato italiano, mentre qui, invece, ci assumiamo l'onere dei precari di uno «Stato straniero» (perché il Vaticano è anche questo): questa esportazione del fenomeno dei precari mi sembra francamente esagerata! Ed è tanto più esagerato poiché si introduce in una situazione in cui le garanzie religiose e culturali, in cui i diritti di ciascun cittadino, sia singolo che associato, sono tutelati dalla Costituzione. Siamo inoltre in una situazione in cui i credenti cattolici non sono, in questo paese, certamente perseguitati, né come singoli, né come associazioni. Comprenderei qualche norma a favore di alcune piccole minoranze religiose; ma probabilmente in Italia non esistono minoranze, per quanto strane e per quanto numericamente poco significative, che abbiano la necessità, per essere tutelate e garantite nello svolgimento della propria azione e nella professione dei loro convincimenti, di norme giuridiche, economiche, finanziarie e commerciali di questa natura.

A maggior ragione, quindi, devo esprimere non solo la nostra contrarietà a queste normative, ma devo anche dire che esse ci sembrano un passo indietro rispetto alle norme — pur da noi sempre avversate, anche con raccolte di firme per richiedere un *referendum* abrogativo — del Concordato del 1929.

Dal punto di vista quantitativo, sicuramente queste norme costeranno di più rispetto al vecchio Concordato; dal punto di vista qualitativo qui emerge una sempre maggiore rinuncia dello Stato, a fronte di maggiori interferenze e sovrapposizioni della Chiesa, che in un paese

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

moderno e a democrazia parlamentare sono di difficile comprensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 24, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 25. Ne dò lettura:

«La remunerazione di cui agli articoli 24, 33, lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti».

Passiamo agli interventi sull'articolo 25. Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 25 riguarda, insieme a tanti altri, la remunerazione del personale ecclesiastico. Come già ha messo in rilievo il collega Crivellini in relazione all'articolo precedente, qui c'è un nucleo centrale ed importante della questione, che è poi il *Leitmotiv* che percorre tutto il disegno di legge. Vi è, cioè, questa strana sovrapposizione fra il regime civile ed il regime canonico.

Leggo quanto si dice nella premessa della pregevole ricerca fatta dalla Doxa per la fondazione Einaudi, perché mi pare che questo sia il punto cruciale, non solo per l'articolo in esame, ma per tutto il sistema che disciplina in questo disegno di legge la politica del personale. «Il nuovo sistema crea un meccanismo di rigidità e, quindi, di una possibile inefficienza senza dubbio superiore rispetto al passato. Infatti, la duplicità dei soggetti che garantiscono tale rigidità, quelli ecclesiastici, che vengono contemporaneamente riconosciuti come persone giuridiche di diritto italiano, e quello statale impediranno ancor più che per il passato

una politica di incentivi a favore dei buoni preti. In sostanza, con il meccanismo della retribuzione uguale e garantita, si dà luogo ad una sorta di ruolo, a mezza via tra il pubblico ed il privato, e si vedrà più avanti come, nei fatti, si propenda maggiormente per la prima fattispecie» — cioè di ruolo pubblico — «per il personale religioso, tant'è che è stabilito che una quota di risorse debba essere riservata per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito. La garanzia vale, dunque, anche in caso di dimissioni volontarie».

Che cosa voglio dire con questa puntuale citazione dello studio della fondazione Einaudi? Voglio dire che c'è una interconnessione, una sovrapposizione, un parallelismo, un continuo richiamo nell'ordinamento italiano del codice canonico e viceversa, che crea una struttura in cui, molto più che per il passato — questo è il punto cruciale —, molto più che per il Concordato del 1929 e per le leggi di applicazione successive, si usa dello Stato al fine anche di imporre un certo tipo di sistema, di organizzazione, di disciplina all'interno del mondo ecclesiastico e della Chiesa.

Il personale che probabilmente entrerà a far parte di questa enorme massa è stimato tra i 28 mila ed i 30 mila soggetti (cifra certamente non indifferente) che, contemporaneamente, svolgeranno il proprio servizio nell'ambito della loro funzione di carattere ecclesiastico, e quindi nell'ambito della loro disciplina e della loro regola e si porranno sotto la copertura, sotto la protezione, sotto il finanziamento dello Stato, da cui esigeranno un inquadramento, come ormai accade per qualsiasi altra categoria.

Questo a noi pare, anche sotto l'aspetto della politica del personale e sotto l'aspetto della remunerazione, di cui in parte si parla in questo articolo, sia il carattere perverso che va molto al di là delle stesse norme pattizie del 1929.

Pur sapendo che i nostri appelli e le nostre riflessioni ad alta voce cadono ge-

neralmente nel vuoto, vorremmo, ancora una volta, rivolgerci al mondo cattolico, al mondo sensibile ai problemi cattolici, collega Del Donno, per chiedere perché mai si debba creare siffatta commissione continua, questa rigidità continua, che non solo sarà fonte in termini teorici e generali di una perversione, di una sovrapposizione dei due ordinamenti, di una concatenazione dei due ordinamenti, ma che darà anche luogo in termini pratici, come già viene detto nei primi studi che hanno accompagnato la pubblicazione del disegno di legge, ad una serie di discrasie nell'applicazione.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, colleghi, per le quali noi pensiamo che, anche da questo punto di vista, il disegno di legge nasca da una impostazione perversa ed avrà effetti perversi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

«Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestino continuamente opera in attività commerciali svolte dall'ente, dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa, se inerente alla sua produzione e in sostituzione degli altri costi e oneri relativi alla prestazione d'opera, ad eccezione di quelli previdenziali, un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

Con decreto del ministro delle finanze è determinata la documentazione necessaria per il riconoscimento di tali deduzioni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presenti norme».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, l'articolo 26 è uno dei punti centrali del sistema che si va ad instaurare, soprattutto se teniamo conto del fatto che esso è una delle mete di tutto il titolo I. I primi venti, dei settantacinque articoli che compongono il disegno di legge, ricadono sotto il titolo I: «Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti», e spiegano chi può essere riconosciuto, quali sono le procedure per farlo, eccetera.

Tutto sommato, ci si potrebbe chiedere come mai poco meno di un terzo di tutto l'articolato sia dedicato con puntigliosità al riconoscimento agli effetti civili degli enti ecclesiastici. Ebbene, una delle possibili risposte sta in questo articolo 26. Ricordiamo anzitutto che è molto difficile, come abbiamo già detto, distinguere tra attività di religione o di culto e attività diverse perché il limite tra le prime e le seconde è molto incerto.

Mi chiedo dunque perché mai i primi articoli del disegno di legge siano dedicati agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ed aggiungevo che una delle possibili risposte sta nell'articolo 26, il quale contempla una delle tante facilitazioni (sempre di carattere fiscale, tributario, commerciale) previste per gli istituti religiosi civilmente riconosciuti.

Prima di addentrarmi nella lettera dell'articolo in questione, vorrei leggere alcune considerazioni riportate nella relazione scritta, che mi sembrano contrastare palesemente con l'insieme del disegno di legge. Cosa dicono i relatori? «A questo punto non resta che fare alcune brevi considerazioni finali sull'atto di coraggio compiuto dalla Chiesa cattolica nello sciogliere ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato. Ha scelto spontaneamente quella strada di povertà propria del Vangelo, fondata sulle offerte dei cittadini. E noi possiamo ben riconoscerlo: una scelta coraggiosa con delle incognite molto evidenti perché non è certo che la popolazione sia ancora matura a recepire lo spirito di questo

nuovo accordo. Toccherà anche a noi, classe politica dirigente, sensibilizzare e illustrare il significato della scelta compiuta perché possa avere una corretta applicazione per poter raggiungere quei fini che istituzionalmente la Chiesa si propone e che rispondono ai bisogni e alle esigenze delle nostre popolazioni». Queste sono le considerazioni finali dei due relatori.

Una persona che non viva in Italia e che quindi non abbia sotto gli occhi questa situazione e, soprattutto, questo disegno di legge, una persona che dovesse leggere queste frasi, cosa immaginerebbe? Immaginerebbe una scena alla san Francesco, cioè che qualcuno, con un atto di coraggio, si spogli dei propri beni. Si dice infatti nella relazione: «... sciogliere ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato». Sembrerebbe proprio che la Chiesa cattolica avesse insistito con lo Stato italiano nel dire: «noi non vogliamo più una lira». «Basta con queste offerte che ci fate in maniera tanto insistente e che ci mettono in imbarazzo. Vogliamo essere poveri e vogliamo solo vivere delle collette e dell'apporto dei fedeli...!». È quanto emerge dalle frasi dei due relatori, i quali non si fermano all'analisi che ho detto, cioè alla considerazione che la Chiesa cattolica ha finalmente, quasi contro la volontà dello Stato, troncato ogni legame (è scritto proprio così) con l'amministrazione dello Stato e scelto spontaneamente la strada di povertà propria del Vangelo... Francamente, io il Vangelo l'ho letto; è un libro che ho nella mia libreria e che ogni tanto leggo con piacere. Per altro, tra la lettura del disegno di legge in esame, sui beni e gli enti ecclesiastici, e la lettura del Vangelo, non trovo alcuna concordanza, alcun punto di incontro. Trovo, anzi, dei punti di contrasto evidenti, anzi macroscopici.

Dicevo che i relatori non si limitano all'affermazione che, in tal modo, la Chiesa cattolica ha troncato ogni legame con l'amministrazione dello Stato ed imboccato la strada del Vangelo, ma sviluppano un altro concetto: essendo, in so-

stanza, preoccupati da tale scelta francese della CEI, della Chiesa cattolica, della gerarchia cattolica (sembra di capire che giudichino esagerata questa scelta di povertà e che siano preoccupati per il sostentamento fisico delle massime autorità religiose), precisano che «toccherà a noi, classe politica dirigente, sensibilizzare ed illustrare la corretta applicazione di questa normativa, verso i cittadini, affinché la Chiesa possa sopravvivere». I relatori, cioè, dicono (e traduco in parole povere): «Sappiamo, in sostanza, che l'informazione è distorta e che magari nasconde ai cittadini il fatto che la Chiesa cattolica non ha più una lira, che ha sciolto lo IOR, cedendo ai poveri tutti i suoi beni, che rifiuta in maniera quasi superba ogni sostentamento ed ogni contributo che lo Stato intende darle. Dunque, i cittadini debbono essere informati di tutto ciò e tocca a noi (è l'affermazione dei relatori), classe politica dirigente, invogliare gli stessi a dare spontaneamente qualche obolo, affinché la Chiesa possa sopravvivere».

È ciò che emerge dalla lettura della parte finale della relazione scritta.

A me sembra accada esattamente il contrario. Debbo dire però che, se le cose stanno come affermano i relatori, anch'io mi candido a sciogliere ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato. Anch'io voglio scegliere la strada di povertà del Vangelo, fatto però salvo che mi dovete dare tutti i privilegi e le particolari condizioni che prevedete per il nuovo corso di povertà della Chiesa. Sono disposto a sciogliere ogni mio legame con l'università, con lo Stato, con la Camera, con il catasto e con l'anagrafe; mi spoglio anch'io, in tal modo, così come ha fatto san Francesco e come, dicono i relatori, si sta spogliando la Chiesa cattolica, ma dovete insistere — come state insistendo con la Chiesa, che non vuole ricevere niente — per darmi tutte le possibilità, dal punto di vista commerciale, fiscale, tributario (mi dovete dare non la congrua, ma le nuove forme previste), a parte la campagna di informazione nei confronti dei cittadini per renderli consapevoli del mio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

stato di estremo bisogno, così che l'8 per mille della loro dichiarazione dei redditi mi venga accreditata (a parte, ripeto, tutte le altre agevolazioni che prevedete nel disegno di legge).

È consentito, se si ha la maggioranza, decidere quello che si ritiene opportuno. Non è consentito dire il contrario della verità! Ebbene, le norme contenute nel provvedimento pongono in essere una situazione opposta a quella che ci viene descritta insistentemente dai relatori.

Tale constatazione potrebbe valere per tutti i 75 articoli del disegno di legge. In particolare, l'articolo 26, di cui ora ci occupiamo, prevede, tanto per restare sul terreno dello scioglimento di ogni legame temporale con lo Stato, da parte della Chiesa, una esenzione fiscale a favore degli enti religiosi. Dispone infatti il primo comma di tale articolo: «Gli istituti religiosi, le loro province e case civilmente riconosciuti, possono, per ciascuno dei propri membri che prestino continuamente opera in attività commerciali svolte dall'ente» (non si tratta, dunque, di religiosi che restano chiusi in una cella di un monastero o isolati in un eremo a meditare sulla situazione passata, presente o futura dell'uomo; bensì di persone che svolgono un'attività commerciale; e dunque potrebbe, in teoria, trattarsi persino di una autofficina, oppure di una libreria, o di una drogheria, o di una delle tante altre attività commerciali di cui a Roma non mancano certo esempi: e del resto lo stesso anno santo ha rappresentato un'attività commerciale, dato che una delle motivazioni che vi hanno presieduto, anche se certo non la principale, è da ricercarsi nella situazione economica non brillante delle finanze vaticane) «dedurre, ai fini della determinazione del reddito di impresa» (impresa non spirituale, ma commerciale: lecita, certo, ma pur sempre commerciale) «un importo pari all'ammontare del limite minimo annuo previsto per le pensioni corrisposte dal Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza sociale».

Ciò significa, in sostanza, che i membri

degli istituti religiosi possono godere della deduzione di una quota del reddito d'impresa. Si tratta di una agevolazione fiscale, e non di poco conto, in quanto è collegata al fatturato degli enti religiosi (tanto maggiore è il fatturato, tanto maggiore è il risparmio fiscale), nonché al numero di membri degli enti stessi che sono impegnati nell'attività commerciale.

Tale esenzione determina per altro una sperequazione con altri soggetti che esercitano le medesime attività commerciali. Bisogna aver chiaro, infatti, un concetto: certamente un convento, in quanto tale, non ha un reddito di impresa, e dunque non si vede perché debba essere fatto oggetto di ispezioni fiscali; ma un convento, o un altro ente religioso, che sia inserito nel mercato italiano, poiché ad esempio produca grappa o qualsiasi altro genere di conforto (ben accetto, per altro!), facendo così concorrenza alla Molinari e alle altre ditte produttrici, non si comprende per quale motivo debba godere di agevolazioni fiscali non concesse alle imprese concorrenti. A parità di attività commerciali, dunque, per il solo fatto che nello svolgimento dell'attività si è ispirati dall'alto, o più precisamente per il solo fatto che una norma del genere è contenuta nel disegno di legge in esame, si gode di una esenzione fiscale di cui non è agevole comprendere la *ratio*. Insomma, se De Benedetti o Agnelli si facessero preti, ne avrebbero un guadagno, poiché pur continuando a svolgere la medesima attività godrebbero di una agevolazione fiscale, potendo dedurre una parte del proprio reddito.

Questo esempio potrà essere paradossale, non credo che le vocazioni abbiano tali motivi, ma questa è la realtà e l'ispirazione dei primi venti articoli del disegno di legge, tutti rivolti a definire la possibilità del riconoscimento civile degli enti religiosi.

Tutto ciò, inoltre, si inserisce in una situazione nella quale sono già presenti delle agevolazioni per gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Tali enti, infatti, se svolgono, oltre a quelle proprie — che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

spero ovviamente vi siano — attività commerciali di varia natura, usufruiscono già oggi di una serie di facilitazioni ed esenzioni, in quanto godono del regime particolare previsto dalla normativa italiana per gli enti di assistenza e beneficenza.

Ho già svolto precedentemente queste considerazioni e, quindi, in questa sede, le sintetizzerò brevemente richiamando, tra l'altro, alcuni dati citati dal collega Visco in un suo prezioso intervento.

In particolare, il collega ricordava l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, che esenta i fabbricati posseduti dalla Chiesa cattolica da ILOR, IRPEF, INVIM, eccetera; nonché gli articoli 3 e 6 dello stesso decreto, in base ai quali rispettivamente vengono concesse analoghe esenzioni per le retribuzioni, le pensioni e le indennità di fine rapporto dei dipendenti della Santa Sede ed un abbattimento del 50 per cento delle aliquote IRPEF per gli enti con fini di beneficenza.

Agevolazioni queste che, vengono ad aggiungersi a quelle previste dal presente provvedimento.

In conclusione, ritengo che, se questa scelta fosse esplicita, essa sarebbe meno scandalosa. Per noi è una scelta sbagliata, ma essa potrebbe essere giudicata dai cittadini in modo positivo o negativo. È, invece, tanto più condannabile nel momento in cui si pretende di farla passare, ripeto, come un «atto di coraggio compiuto dalla Chiesa cattolica nello sciogliere ogni legame temporale con l'amministrazione dello Stato», come scelta perfettamente coerente con la «strada di povertà propria del Vangelo...» e soprattutto quando poi si aggiunge un suggerimento accorato alla classe politica dirigente perché sensibilizzi ed illustri il significato della scelta compiuta.

Voler dipingere in questo modo tutta la serie di agevolazioni prima ricordate, di cui l'articolo 26 è solo un aspetto, non mi sembra tollerabile. Allo stesso modo non mi sembra tollerabile il ruolo assunto in questi giorni dall'informazione. Il dibattito sul Concordato, infatti, è totalmente scomparso dai giornali.

Se vi fosse una corretta informazione, non delle posizioni radicali, ma del dibattito ed una analisi puntuale del testo del disegno di legge, come quella emersa negli interventi della sinistra indipendente e di altri colleghi, credo che il giudizio e la valutazione che i cittadini si farebbero sul significato reale del disegno di legge sarebbe ben altro rispetto a quello che sono costretti a dare, grazie alla disinformazione e alla connivenza dell'informazione.

Anche con l'editoria si è stipulato un concordato analogo a quello che si fa ora con la Chiesa cattolica e simile, come criteri ispiratori, a quello che si è fatto con il finanziamento dei partiti politici. Ma mentre con il concordato in campo editoriale almeno lo Stato si è garantito che del Concordato con la Chiesa non si parli, in questo caso lo Stato, oltre a dare dei soldi, rinuncia al proprio ruolo e ai criteri fondamentali di uno Stato di diritto in cambio di nulla: questo, forse, è il costo maggiore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Donno. Ne ha facoltà.

OLINDO DEL DONNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Crivellini mi tenta a prendere la parola non perché ciò che dice non abbia valore, ma perché sottilmente, vorrei dire diabolicamente, sa servirsi di ciò che dicono gli altri.

Probabilmente alcuni passaggi usati dai relatori, quale ad esempio quello che fa riferimento alla nuova missione assegnata al Parlamento e alla classe dirigente, sono più da comizio di terza categoria che da aula parlamentare e, quindi, l'onorevole Crivellini ha avuto buon gioco nel far rientrare in questa critica tutte le obiezioni possibili al disegno di legge al nostro esame.

Indubbiamente la relazione risente di un certo estremismo acritico e politico ed in questo senso non possiamo approvarla né lodarla. Si parla inoltre di abdicazione e di rinuncia dello Stato in favore della Chiesa, ma, come tutti sanno, nei trattati

internazionali, uno Stato può demandare ad un altro Stato alcune finalità specifiche.

Ora, il fatto che lo Stato italiano demandi alla Chiesa alcune finalità come, ad esempio, quella del matrimonio, nulla dice e nulla toglie alla sovranità dello Stato, perché chi dà, sapendo di dare e rimanendo padrone della cosa, non ha nulla da temere. L'aspirazione non è quella del riconoscimento giuridico al fine di avere sussidi, perché l'articolo 12 tende proprio ad evitare richieste in tal senso; infatti, in detto articolo si dice che per essere ammessi al riconoscimento giuridico è necessario dimostrare il possesso dei mezzi adeguati per raggiungere le finalità.

Quindi, grazie all'obbligo di possedere i mezzi adeguati per raggiungere le finalità, la Chiesa vuole sganciarsi in modo completo dallo Stato.

C'è poi un altro punto rilevante, che è soggetto ai continui attacchi dell'onorevole Crivellini e dei suoi colleghi. Bisogna dire che la finalità della Chiesa è molto più alta e più nobile di quanto noi possiamo immaginare, o di quanto appaia in questa formula del Concordato. I punti fondamentali di questo accordo sono due: il primo è la povertà della Chiesa, povertà che Dante chiamava «ignota ricchezza». La povertà della Chiesa è stata sempre un attributo essenziale, anche se in alcuni tempi, «tempi di ferro», questa povertà non è apparsa in tutte le forme. Tuttavia le congregazioni religiose, che sono quelle che maggiormente operano nella Chiesa, hanno sempre avuto la povertà come principio fondamentale; e il voto di povertà si accompagna ad ogni professione di fede religiosa.

Ma c'è una seconda osservazione, che gli amici hanno tralasciato di fare. Quando uno accede al sacerdozio deve anche dimostrare di avere una certa possibilità di mezzi (prima si parlava di «patrimonio»), che gli permettono di sostenersi anche se la parrocchia è povera.

La Chiesa, naturalmente, ricordando le parole del profeta, vuol essere *lumen ad revelationem gentium*, lume per rivelare

alle genti il nuovo cammino, la nuova vita, le investigabili ricchezze del Cristo, che consistono appunto nella povertà, ma anche in quella «dignitosa coscienza e retta» che vive del proprio lavoro. Non bisogna ignorare, a questo proposito, quello che ha detto san Paolo, un'affermazione assai importante che Marx ed altri hanno appena lumeggiato in qualche maniera. San Paolo ha detto che l'operaio è degno della sua mercede. Quello che gli viene dato per mercede non è né un dono, né un favoritismo, ma giusta retribuzione che deve obbligatoriamente essere corrisposta per il lavoro compiuto. San Paolo dice (in una lettera ai Corinzi, se non sbaglio) non solo che l'operaio è degno della sua mercede, ma che chi opera sull'altare deve vivere dell'altare. Ogni uomo, infatti, vive del suo lavoro; e questo è un principio fondamentale, che non possiamo dimenticare; senza il lavoro e senza la mercede del lavoro non si vive. Il sacerdote opera nell'altare, e dell'altare deve vivere.

Ora, che la Chiesa cerchi di sganciarsi dallo Stato, che voglia concentrare nelle mani del vescovo tutte le entrate della diocesi o quelle interdiocesane, non è una novità. È una formula già vecchia, applicata attualmente in Francia, applicata in molte Chiese protestanti. La Chiesa cioè riunisce tutto quello che nel mese è stato raccolto nella diocesi, e poi lo distribuisce equamente.

Non dobbiamo però dire che lo Stato dona senza alcun motivo: in Svizzera, che è un paese quasi totalmente protestante, in Germania, in molti altri paesi si segue questa formula. Non c'è una tassazione, ma una certa offerta, appunto perché, come diceva san Paolo, chi opera nell'altare, dell'altare deve vivere.

Ma oltre a parlare del diritto alla mercede, san Paolo dice un'altra cosa: «Tu non porrai la museruola al bue che lavora sull'aia», perché anche il bue che travaglia per produrre lo scarso pane ha diritto a nutrirsi prendendo parte di quello che c'è sull'aia.

I concetti, dunque — perdonatemi — non sono quelli che vediamo «con la ve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

duta corta d'una spanna», no, i concetti fondamentali della Chiesa sono ben più alti, ben più nobili. La Chiesa posa nel giusto, ad alto mira, si irradia nell'ideale; e quindi non possiamo fare una disquisizione a carattere economico. È chiaro che l'economia deve necessariamente essere considerata, perché l'uomo «mangia e bee e dorme e veste panni»; però ditemi voi, non è forse nobiltà grandissima quella della maggior parte delle persone che costituiscono la vera Chiesa, la Chiesa militante e trionfante sulla carne, sulle tentazioni della ricchezza, la Chiesa delle comunità religiose, che è tanto ampia e bella? Ma siccome è nascosta e non si vede, signor Presidente, noi pensiamo a quei pochi parroci ricchi, di parrocchie ricche e diciamo: come sono ricchi, come stanno bene! E ci dimentichiamo di tutta quella gente che soffre, che dorme sul pagliericcio, che vive nelle terre lontane, e fabbrica, fa il muratore, l'infermiere, aiutando tanta gente, come accade nelle missioni. Tutto questo lo abbiamo ignorato. Voi sapete bene che, per esempio, fra i *kivaros* o i *bororos* l'unico aiuto umano è quello delle missioni cattoliche. Ed io dissi un giorno: giacché si parla del terzo mondo, del quarto mondo che muore di fame, dimentichiamo le posizioni ideali o politiche e poniamoci su un piano di vera giustizia, di vera umanità, di vero aiuto e affidiamo alle missioni cattoliche, a questa gente che non chiede niente e che dà tutto, il ruolo di dare, di distribuire quello che si raccoglie per la fame nel terzo mondo. Noi, invece, abbiamo dimenticato che abbiamo delle risorse bellissime e grandissime, che nella nostra povertà abbiamo una ricchezza infinita in queste congregazioni, che sono il sale della terra. Diceva D'Annunzio: come il sale è nel nostro mare, come la ricchezza è nella nostra terra, così questo spirito religioso sta animando tante di quelle cose che noi non comprendiamo.

Oggi, nel mondo caritativo, opera una suora indiana, ma il secolo scorso ha avuto don Bosco, ha avuto il Cottolengo, ha avuto il Cafasso. Ogni secolo ha avuto espressioni altissime di gente che ha com-

mosso, sommosso, movimentato e innovato il mondo attraverso questo dono grandissimo della povertà. Quindi la Chiesa fa uno sforzo grandioso, ritorna di nuovo a quella povertà e affida il suo sostentamento alla comprensione caritativa ed alla «celeste provvidenza buona».

Non approvo quello che ha detto il relatore. Occorre dire che l'operato della Chiesa, anche in questo tentativo, è grandioso; è grandioso, voler riportare il clero alla nobile fierezza della povertà, e questo soprattutto in un mondo dedito all'economia. È stato detto che nel Vangelo non si è trovato niente su tale problema. Non è vero, nel Vangelo si trovano formule inneggianti alla povertà, che non è miseria, perché quest'ultima degrada l'uomo nella sua dignità, ma è forma di vita equa, serena, staccata dai beni della terra. Dante parlava di una Chiesa che non corre dietro le cose del mondo, ma cerca le cose di Dio, in quella famosa ricchezza spirituale espressa dal santo che diceva: «*Nihil habentes et omnia possidentes*». A questo vogliamo ritornare. Questo è lo spirito della Chiesa e dei suoi sacerdoti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 26, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

«L'Istituto centrale e gli altri istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero.

Gli istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente,

intervengo sul secondo comma dell'articolo 27, che recita testualmente: «Gli istituti diocesani destinano, in conformità ad apposite norme statutarie, una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità che si manifestino nei casi di abbandono della vita ecclesiastica da parte di coloro che non abbiano altre fonti sufficienti di reddito». Ecco un altro esempio, signor Presidente, colleghi, di quel tipo di norme che noi già abbiamo messo sotto accusa, in questo e in altri provvedimenti del pacchetto concordatario che abbiamo in esame, come norme di assoluta indeterminatezza, sia nei soggetti sia nelle procedure. Che cosa significa in termini normativi? Chi impone agli istituti diocesani di destinare una parte delle proprie risorse a questi fini? Forse lo Stato italiano? Se gli istituti diocesani decidessero di non destinare nulla, quale procedimento giuridico potrebbe essere attivato?

Credo che tutti noi abbiamo avuto modo di incontrare cittadini che, dopo esser stati sacerdoti, monaci, comunque religiosi nell'ambito di organizzazioni ecclesiastiche, per ragioni di coscienza o perché era venuta meno la vocazione, hanno abbandonato quella condizione, cercando di reinserirsi nella vita civile. Penso che per alcuni di essi il reinserimento sia stato particolarmente drammatico non solo sul piano personale di coscienza, ma anche su quello materiale. Molti di loro hanno vissuto periodi di estrema e dura indigenza, numerose difficoltà per trovare lavoro e quindi mezzi di sostentamento.

Con la norma in questione sembra che si sia inteso farsi carico di questa situazione, indicando le possibili strade per rendere meno aspro il reinserimento nella vita civile degli ex religiosi. Se, però, la si considera letteralmente, si può constatare che non si riferisce a specifici soggetti, non prevede procedure particolari né impone obblighi a nessuno; vale a dire che essa è una sorta di «aspirazione» a che avvenga qualcosa. Ove questo qualcosa non si verificasse, non si mette in moto nessun meccanismo giuridico

contro coloro che sono venuti meno alla prescrizione normativa.

Gli istituti diocesani fissano autonomamente le proprie norme statutarie nonché la quota delle risorse da destinare a questi fini. Essa può essere, dunque, assolutamente insignificante e l'istituto può decidere di favorire Tizio che ha lasciato l'ordine dei benedettini piuttosto che Caio, che ha lasciato quello dei carmelitani.

Si tratta di una tipologia normativa ricorrente, così come emerge da una analisi più approfondita dello strumento di legge in discussione che, a nostro avviso, pone in essere, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, una serie di situazioni dai confini estremamente vaghi che produrranno senz'altro un contenzioso di carattere incerto ed oscillante tra il diritto interno e quello internazionale; tra norme di diritto vero e proprio e norme di ordinamenti la cui connotazione giuridica resta indeterminata. Tutto ciò creerà disagi e contrasti e darà vita ad una scorretta regolazione di dolorose situazioni civili e sociali alle quali si pretende di dare una risposta con gli articoli che stiamo esaminando.

Desidero far notare ai colleghi presenti, per quel che può valere, che le motivazioni della nostra opposizione alla norma non nascono dal suo specifico contenuto né da quello dell'intero pacchetto concordatario, bensì dal modo in cui si cerca di dare con legge risposte a questi problemi, nonché e soprattutto dalla natura di atto interno dello Stato, propria dello strumento normativo di cui ci stiamo occupando.

Non pensiamo che lo Stato italiano debba fingere di regolamentare attraverso una norma come questa un determinata situazione, quando sappiamo benissimo che tale situazione è in verità riservata, *ad libitum*, ad autorità diverse da quello dello Stato italiano, contro le cui decisioni al cittadino italiano non sono consentiti né processi giuridici pre-determinati, né *iter* giurisdizionali esatti.

Per queste ragioni, signor Presidente, mi auguro che al momento della votazione un certo numero di colleghi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

esprima il proprio voto contrario a questa e ad altre norme di questo genere che illustreremo successivamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 27, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

«Con il decreto di erezione di ciascun Istituto sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi, e i loro patrimoni sono trasferiti di diritto all'Istituto stesso, restando peraltro estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal canone 1473 del codice di diritto canonico del 1917.

Con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti a norma del comma precedente.

Il riconoscimento civile dei provvedimenti canonici di cui ai commi precedenti avviene con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 22.

L'Istituto succede ai benefici estinti in tutti i rapporti attivi e passivi».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, quanto previsto in particolare dal primo comma di questo articolo — torno a ripeterlo — non dovrebbe comparire nel disegno di legge di attuazione dell'accordo fra lo Stato e la Chiesa sugli enti e sui beni ecclesiastici. Che norme di questo genere possano rientrare nel protocollo è al limite ammissibile, ma che diventino norma dello Stato italiano, come avviene con questo disegno di legge, che è rivolto a dispiegare effetti giuridici nel nostro ordinamento, è molto grave.

In generale, con questo articolo defungono le congrue, defunge il sistema benefiziale che ha presieduto fino ad oggi al sostentamento del clero: *amen* per le congrue, *amen* per il sistema benefiziale; ben

vengano i nuovi meccanismi di sostentamento del clero. In ogni caso, non vediamo come e perché i meccanismi interni del diritto canonico necessari per assicurare il trapasso da un sistema all'altro debbano figurare in un disegno di legge dello Stato italiano, sia pure di attuazione di un protocollo intervenuto fra i due protagonisti della politica patrizia che sono ciascuno indipendente e sovrano rispetto all'altro, cioè lo Stato e la Chiesa.

Mi sembra che il modo in cui si attua questo trapasso avvenga con una disattenzione, con una scorrettezza, con uno sconfinamento gravi; e che il Concordato, di cui questo disegno di legge è il primo atto esecutivo di grande rilevanza, soprattutto in questa parte che dispone operativamente nuovi meccanismi di finanziamento della Chiesa e di sovvenzionamento del clero, sia un preludio inquietante ai rapporti futuri Stato e Chiesa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 28, nel testo del Governo.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli successivi del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo del Governo, dopo averne dato lettura:

ART. 29.

«Con provvedimenti dell'autorità ecclesiastica competente, vengono determinate, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle diocesi e delle parrocchie costituite nell'ordinamento canonico.

Tali enti acquistano la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del ministro dell'interno che conferisce alle singole diocesi e parrocchie la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

Con provvedimenti del Vescovo diocesano gli edifici di culto, gli episcopi, le case canoniche, gli immobili adibiti ad attività educative o caritative o ad altre attività pastorali, i beni destinati interamente all'adempimento di oneri di culto ed ogni altro bene o attività che non fa parte della dote redditizia del beneficio, trasferiti all'Istituto a norma dell'articolo 28, sono individuati e assegnati a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi».

(È approvato).

ART. 30.

«Con l'acquisto, da parte della parrocchia, della personalità giuridica a norma dell'articolo 29, si estingue, ove esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale e il suo patrimonio è trasferito di diritto alla parrocchia, che succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con il provvedimento di cui al primo comma dell'articolo 29, l'autorità ecclesiastica competente comunica anche l'elenco delle chiese parrocchiali estinte.

Tali enti perdono la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto del ministro dell'interno, che priva le singole chiese parrocchiali della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche all'estinzione di chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi qualora la autorità ecclesiastica adotti i relativi provvedimenti canonici».

(È approvato).

ART. 31.

«Fino al 31 dicembre 1989 i trasferimenti di cui agli articoli 22, terzo comma, 28, 29, 30 e tutti gli atti e adempimenti necessari a norma di legge sono esenti da ogni tributo e onere.

Le trascrizioni e le volture catastali relative ai trasferimenti previsti dagli articoli 28 e 30 avvengono sulla base dei decreti ministeriali di cui ai medesimi articoli senza necessità di ulteriori atti o documentazioni, salve, per le iscrizioni tavolari, le indicazioni previste dalle leggi vigenti in materia.

Nelle diocesi per il cui territorio vige il catasto con il sistema tavolare, i decreti di cui all'articolo 28 possono provvedere alla ripartizione dei beni immobili degli enti estinti tra l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero e gli altri enti indicati nell'articolo 29, ultimo comma, che ad essi succedono.

Analogamente si procede per i trasferimenti di cui agli articoli 55 e 69».

(È approvato).

ART. 32.

«Le liberalità disposte con atto anteriore al 1° luglio 1987 a favore di un beneficio ecclesiastico sono devolute all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, qualora la successione si apra dopo l'estinzione del beneficio o la donazione non sia stata da questo accettata prima dell'estinzione.

Analogamente le liberalità disposte a favore di una chiesa parrocchiale o cattedrale sono devolute rispettivamente alla parrocchia o diocesi che ad essa succede a norma dell'articolo 30».

(È approvato).

ART. 33.

«I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti».

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

ART. 34.

«L'Istituto verifica, per ciascun sacerdote, i dati ricevuti a norma dell'articolo 33. Qualora la somma dei proventi di cui al medesimo articolo non raggiunga la misura determinata dalla Conferenza episcopale italiana a norma dell'articolo 24, primo comma, l'Istituto stabilisce la integrazione spettante, dandone comunicazione all'interessato.

La Conferenza episcopale italiana stabilisce procedure accelerate di composizione o di ricorso contro i provvedimenti dell'Istituto. Tali procedure devono assicurare un'adeguata rappresentanza del clero negli organi competenti per la composizione o la definizione dei ricorsi.

Contro le decisioni di tali organi sono ammessi il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano e gli ulteriori rimedi previsti dal diritto canonico.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo, salvo il disposto del canone 1737, paragrafo 3, del codice di diritto canonico».

(È approvato).

ART. 35.

«Gli istituti diocesani per il sostentamento del clero provvedono all'integrazione di cui all'articolo 34 con i redditi del proprio patrimonio.

Qualora tali redditi risultino insufficienti, gli Istituti richiedono all'Istituto centrale la somma residua necessaria ad assicurare ad ogni sacerdote la remunerazione nella misura stabilita.

Parte degli eventuali avanzi di gestione è versata all'Istituto centrale nella misura periodicamente stabilita dalla Conferenza episcopale italiana».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 36. Ne do lettura:

«Per le alienazioni e per gli altri negozi di cui al canone 1295 del codice di diritto canonico, di valore almeno tre volte superiore a quello massimo stabilito dalla Conferenza episcopale italiana ai sensi

del canone 1292, paragrafi 1 e 2, l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero dovrà produrre alla Santa Sede il parere della Conferenza episcopale italiana ai fini della prescritta autorizzazione».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. In questa battaglia di testimonianza anticoncordataria, ciascuno porta evidentemente la sua sensibilità ed io ho già detto e tengo a sottolineare che, per quanto mi riguarda, è presente in me la preoccupazione di difendere le garanzie di libertà religiosa dei cittadini e dei credenti, cioè le garanzie per cui la libertà religiosa comprende anche (come diceva in quest'aula un credente) la libertà dalla religione. Aggiungo che, per un credente, libertà religiosa debba anche essere libertà da uno Stato che possa limitarla e dalla stessa Chiesa.

Sono però preoccupato, quanto meno nella stessa misura e in prospettiva, per la libertà religiosa della Chiesa, preoccupato che tale libertà possa essere limitata o impedita.

È per questo che mi sono fin qui sforzato di denunciare non soltanto tutti gli articoli di questo provvedimento, che riproponevano formulazioni confessionali e clericali, ma anche — e direi a maggior ragione — gli articoli che contengono retaggi di giurisdizionalismo, riproposto in più parti del nuovo testo concordatario.

C'è anche un altro aspetto che ho inteso sollevare e denunciare, quello dell'interferenza che il disegno di legge finisce con l'aver nell'ordinamento interno della Chiesa cattolica, nell'ordinamento canonico. E l'articolo 36 è esemplare di siffatta tendenza: veramente non comprendo perché un articolo di una legge di attuazione debba contenere prescrizioni di questo genere. Che cosa può interessare allo Stato italiano se un negozio, una alienazione avviene in un modo o in un altro? Perché è necessario recepire questa materia nel nostro ordinamento, fornendo una tutela particolare a mecca-

nismi propri dell'ordinamento della Chiesa?

Ogni volta che mi trovo davanti alla formulazione di norme di questo genere, non riesco a sottrarmi all'impulso di alzare la mano per chiedere la parola e sottolineare l'accoglimento di orientamenti legislativi gravi, pericolosi ed ingiusti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 36, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 37. Ne do lettura:

«L'Istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1.500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa.

Entro sei mesi dalla ricezione della proposta, il prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico.

Il prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione, provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla

stipulazione del contratto, salva diversa pattuizione.

Qualora acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato, salva diversa pattuizione, nella misura del quaranta per cento entro due mesi dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, e, per la parte residua, entro quattro mesi da tale data.

Le somme pagate dall'acquirente oltre tre mesi dalla notificazione di cui al secondo comma, sono rivalutate, salva diversa pattuizione, a norma dell'articolo 38.

Qualora la comunicazione di cui al secondo comma non sia notificata entro il termine di decadenza ivi previsto, l'Istituto può vendere liberamente l'immobile a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse rispetto a quelli comunicati al prefetto.

Il contratto di vendita stipulato in violazione dell'obbligo di cui al primo comma, ovvero per un prezzo inferiore o a condizioni diverse rispetto a quelli comunicati al prefetto, è nullo.

Le disposizioni precedenti non si applicano quando:

a) acquirente del bene sia un ente ecclesiastico;

b) esistano diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitino.

La comunicazione di cui al primo comma deve essere rinnovata qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati al terzo comma avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione».

Passiamo agli interventi sull'articolo 37. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, l'articolo 37 — come ha rilevato prima il collega Spadaccia — reca disposizioni concernenti in particolare meccanismi che implicano commistione tra gerarchia ecclesiastica ed organismi dello

Stato italiano e che non sono facilmente comprensibili.

Non si capisce perché non debbano valere le regole previste per qualsiasi istituto o soggetto. Invece, l'articolo 37 detta modalità particolari in materia di vendita ed acquisto di immobili. Il primo comma, infatti, recita: «L'istituto per il sostentamento del clero che intende vendere, a soggetti diversi da quelli indicati nel terzo comma, un immobile per un prezzo superiore a lire 1500 milioni, deve darne, con atto notificato, comunicazione al prefetto della provincia nella quale è ubicato l'immobile, dichiarando il prezzo e specificando le modalità di pagamento e le altre condizioni essenziali alle quali la vendita dovrebbe essere conclusa».

Si tratta di una normativa particolare riferita alla vendita di immobili di valore superiore al miliardo e mezzo. Qui iniziano anche una serie di procedure, di non facile comprensione, che non hanno nulla a che vedere con quelle normali. A questo proposito, mi rifaccio alla considerazione di prima e cioè che le leggi normali dello Stato non valgono per la Chiesa cattolica, per i suoi istituti ed i suoi enti.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI

MARCELLO CRIVELLINI. Il secondo comma dell'articolo 37 così recita: «Entro 6 mesi dalla ricezione della proposta, il prefetto comunica all'Istituto, con atto notificato, se e quale ente tra quelli indicati al successivo comma intende acquistare il bene per le proprie finalità istituzionali, alle condizioni previste nella proposta di vendita, trasmettendo contestualmente copia autentica della deliberazione di acquisto alle medesime condizioni da parte dell'ente pubblico». Si stabilisce in altri termini una procedura particolare, tramite la figura del prefetto, del tutto estranea a quella che vale per tutti i cittadini e per gli enti pubblici e privati. Per gli immobili aventi particolare valore storico od artistico, le normali procedure

prevedono una regolamentazione a parte, per cui non si comprende perché si sia dovuto ricorrere ad una normativa speciale.

Proseguendo nella lettura dell'articolo 37, si legge che: «Il prefetto, nel caso di più enti interessati all'acquisto, sceglie secondo il seguente ordine di priorità: Stato, comune, università degli studi, regione e provincia.

Il relativo contratto di vendita è stipulato entro due mesi dalla notifica della comunicazione di cui al secondo comma.

Il pagamento del prezzo, qualora acquirente sia un ente pubblico diverso dallo Stato, deve avvenire entro due mesi dalla stipulazione del contratto salva diversa pattuizione». In questi commi si stabilisce una diversità di trattamento rispetto a quanto normalmente avviene, ed ancora una volta si stabilisce una norma a favore dell'Istituto per il sostentamento del clero. Uno dei problemi che quasi sempre sorge, quando si stipulano contratti o si fissano delle commesse con gli enti pubblici, è quello dei tempi di pagamento. In questo articolo si prevede invece, per evitare ogni possibile rallentamento delle procedure, che il pagamento debba avvenire entro due mesi dalla stipula del contratto. Sono senz'altro favorevole a questa norma, ma sarei stato più favorevole se essa fosse stata estesa a tutti i cittadini, cioè a tutti coloro che abbiano a che fare con l'amministrazione pubblica. Per esempio i pensionati, che attendono per anni la loro pensione, sarebbero ben felici di usufruire di una norma di questo genere che permetterebbe loro di riscuotere in tempi brevi i propri emolumenti. Per fare un altro esempio che mi è noto, vorrei dire che mia madre, ex insegnante di scuola media, da 9 anni percepisce la pensione provvisoria. Dico questo per far comprendere ai colleghi quali siano i tempi di pagamento previsti per i cittadini normali. Sicuramente è giusto introdurre delle norme che accelerino queste procedure, però esse devono valere per l'intera collettività.

Ancora, l'articolo 37 prevede che, qualora l'acquirente sia lo Stato, il prezzo di vendita deve essere pagato nella misura del 40 per cento entro due mesi dalla data di registrazione, entro quattro mesi il rimanente (vi è una piccola dilazione, perché è noto che in questo caso i meccanismi sono molto più lenti).

È prevista un'altra norma, sempre in favore dell'Istituto per il sostentamento del clero, nel senso che le somme pagate dall'acquirente, oltre tre mesi dopo la notificazione al prefetto, sono rivalutate a norma dell'articolo 38, il quale in effetti introduce una variazione pari a quella accertata dall'ISTAT. Vi è quindi una scala mobile, senza alcun taglio di punti, e con tale condizione viene salvaguardato il pagamento fatto all'Istituto per sostentamento del clero, con cifre che devono essere rivalutate secondo l'indice dei prezzi al consumo.

Si stabilisce poi che l'Istituto può vendere liberamente l'immobile, a prezzo non inferiore e a condizioni non diverse da quelli comunicati al prefetto, se non vi è la notifica entro i termini citati nel comma precedente. Si prevede che tali disposizioni non debbano essere applicate in due casi: se l'acquirente del bene sia un ente ecclesiastico (in sostanza se tale cessione avviene all'interno dell'Istituto per il sostentamento del clero o di altri enti ecclesiastici) e se esistono diritti di prelazione, sempre che i soggetti titolari li esercitano. La norma in questo caso è molto più discrezionale, perché non è detto a quali termini e a quali condizioni debbano sottostare questi diritti di prelazione e chi li debba esercitare. È facile quindi comprendere che questo secondo punto potrebbe essere utilizzato con una certa discrezionalità da parte dell'Istituto per il sostentamento del clero, nel momento in cui sia conveniente vendere ad altri, che non siano lo Stato e altri enti pubblici, alcuni immobili. Conosciamo bene qual è la storia e talvolta anche le speculazioni che sono alla base della grande estensione dei beni immobiliari della Chiesa.

L'ultimo comma dell'articolo 37 prescrive semplicemente che la comunicazione di vendita di immobili deve essere rinnovata, qualora la vendita a soggetti diversi da quelli indicati (Stato, regioni, province, comuni, eccetera) avvenga dopo tre anni dalla data di notificazione. In definitiva, l'articolo 37 non introduce cose particolari, ma con il meccanismo relativo alla vendita degli immobili può far nascere dei dubbi, perché non si capisce in base a quali criteri l'Istituto per il sostentamento del clero debba avere una particolare normativa — che sia giusta o sbagliata non importa — rispetto alle disposizioni vigenti in settori normali della vita pubblica, che non abbiano finalità di culto o non siano enti religiosi.

Ritengo che, anche dal punto di vista costituzionale, questo sia estremamente discutibile. Comunque, quando si sceglie una normativa particolare, sempre si fissano delle regole che in maniera unidirezionale vanno a vantaggio della Chiesa cattolica, degli enti religiosi e in questo caso dell'Istituto per il sostentamento del clero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 37, nel testo del Governo.

(È approvato).

Proposte di assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti disegni di legge, che propongo alla Camera a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

S. 1068. — «Estensione delle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto-legge

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, alla gestione di anticipazioni concesse dallo Stato o dagli enti pubblici per interventi a favore dei diversi settori economici» (approvato dalla VI Commissione del Senato) (2704) (con parere della I, della II e della V Commissione);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni causati nel settore delle opere pubbliche dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1985» (2741) (con parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la VI Commissione permanente (Finanze e tesoro), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

GUERRINI ed altri: «Autorizzazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a vendere al comune di Chiaravalle l'immobile della ex agenzia tabacchi» (607); RINALDI ed altri: «Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Congregazione italiana dell'ordine cistercense la porzione disponibile del complesso immobiliare sito in Chiaravalle (Ancona) di proprietà dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» (1297) (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Comunicazione di nomine ministeriali ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'agricoltura e delle foreste, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione del rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XI Commissione permanente (Agricoltura).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 38 che, nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione nel testo del Governo:

«Le somme di cui al primo e settimo comma dell'articolo precedente sono rivalutate in misura pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi:

a) nel caso del primo comma, tra il mese precedente l'entrata in vigore delle presenti norme e quello di comunicazione della proposta;

b) nel caso del settimo comma, tra il mese precedente il termine ivi indicato e quello del pagamento».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

«L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana.

Il presidente e gli altri componenti sono designati dalla Conferenza episcopale italiana».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Desidero soffermarmi soprattutto sul primo comma dell'articolo 39, che contempla una clausola già prevista in un precedente articolo. Voglio comunque rileggere questo comma: «L'Istituto centrale per il sostentamento del clero è amministrato da un consiglio composto per almeno un terzo dei suoi membri da rappresentanti designati dal clero secondo modalità che verranno stabilite dalla Conferenza episcopale italiana».

Io ritengo che o questo articolo è del tutto inutile oppure che le sue caratteristiche non si evincono dalla sua lettera. Non si capisce, infatti, chi imponga che l'Istituto centrale per il sostentamento del clero sia amministrato per almeno un terzo da rappresentanti designati dal clero. Non si capisce chi assicuri questo: se sia lo Stato italiano o la Chiesa cattolica attraverso le sue gerarchie. Non si capisce neppure chi possa essere il destinatario di questa norma. Chi è tenuto a far osservare questa modalità? Qualora l'amministrazione dell'Istituto centrale non fosse costituita per lo meno per un terzo da rappresentanti del clero, a chi potrebbe rivolgersi un cittadino italiano, magari un sacerdote, per ottenere il rispetto di questa norma? Allo Stato italiano? Che tipo di processo potrà aversi nel caso che questa norma non sia rispettata?

Anche qui vediamo che si è preferito scegliere una strada ambigua, con una normativa che sta a cavallo fra quella dello Stato italiano e quella della Chiesa cattolica. Non potendo o non volendo, per ragioni politiche, operare una scelta fra queste due possibili fonti del diritto, si introduce, all'interno del sistema giuridico italiano, una norma che non ha alcun valore, perché non indica chi siano i soggetti titolari di diritti, né i soggetti titolari di doveri. Per di più, in questo articolo non si è neppure evidenziato il criterio della elettività, che era indicato nell'articolo 27. Quindi, la designazione

dei rappresentanti del clero viene attuata in modo magari non democratico o, per lo meno, non elettivo.

Che senso ha, di conseguenza, stabilire normativamente questo da parte dello Stato italiano? Quali obblighi impone lo Stato italiano, ad esempio, ai suoi cittadini che facciano parte della Conferenza episcopale che, in teoria, potrebbe essere titolare del diritto di designare i rappresentanti del clero? E che cosa significa, in questo caso, che siano rappresentanti del clero? Un sacerdote quanti ne rappresenta? E qual è la ripartizione tra i diversi ordini, tra i diversi soggetti, ai sensi del diritto canonico, di questa titolarità?

Signor Presidente, a me pare che veramente, quando ci si avventura, come ha fatto il legislatore nella preparazione di questo testo, in un terreno tanto infido e tanto ambiguo qual è questo settore normativo, al confine tra il diritto della Chiesa cattolica ed il diritto dello Stato italiano, i pasticci legislativi, di cui mi pare abbiamo in questo momento sott'occhio un esempio abbastanza lampante, possano diventare molto pericolosi, al punto che ci si può augurare che essi, già sin d'ora, diventino quelle foglie secche che molte norme del passato Concordato erano diventate, proprio perché non rispondevano alla realtà effettiva cui avrebbero dovuto applicarsi.

Anche qui abbiamo una situazione di fatto che non è per niente modificata dall'articolo 39, ma che potrà essere distorta utilizzando, in condizioni di assoluta mancanza di controllo giurisdizionale e politico, la lettera dell'articolo 39, in maniera tale da non tutelare certamente gli interessi dello Stato italiano e, in modo particolare, gli interessi di quei cittadini italiani che ritengano in qualche modo di avere titolo per intervenire su questo argomento, ai sensi di questo disegno di legge.

Per queste ragioni, signor Presidente, mi auguro che l'articolo 39 non venga approvato dalla maggioranza della Camera, perché altrimenti faremmo un ulteriore passo avanti quella codificazione incerta e vaga che, a mio avviso, non por-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

terà niente di buono nei rapporti tra Stato e Chiesa e nei rapporti tra i cittadini italiani in questa materia negli anni futuri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 39, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40. Ne do lettura:

«Le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero sono costituite principalmente dalle oblazioni versate a norma dell'articolo 46 e dalle somme di cui all'articolo 41, secondo comma».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, colleghi, l'articolo 40 riguarda le entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero.

Si tratta di un articolo chiave, di un articolo di fondo sul costo del Concordato e sul costo che lo Stato italiano, l'erario e la comunità nazionale dovranno pagare per questo disegno di legge.

Che cosa prevedeva il Concordato del 1929? Come ognuno sa e ricorda, il Concordato del 1929 chiudeva la cosiddetta «questione romana» con il pagamento di 750 milioni di lire alla Santa Sede da parte dello Stato italiano, più un miliardo di rendita consolidata al 5 per cento, e assumeva una serie di obbligazioni di carattere economico che, negli anni successivi, si sono tradotte in una serie di voci che adesso vedremo, dal momento che è interessante fare il paragone fra la spesa dello Stato italiano, come prevista nel 1929, e l'entrata dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero previsto dal nuovo accordo: ciò per sottolineare (come del resto è già stato detto in quest'aula) che il costo per la collettività nazionale del nuovo accordo è aumentato notevolmente, non solo in termini finanziari ma anche in termini di diritti di libertà.

Lo Stato italiano eroga attualmente circa 300 miliardi, senza controparte,

per le attività previste dal Concordato, e cioè per l'integrazione della congrua e per gli stipendi del personale ecclesiastico. In particolare, vengono erogate ai parroci 735 mila lire annue, ai vicari 350 mila, ai canonici 840 mila, ai titolari delle parrocchie di Roma 1 milione 250 mila, ai vescovi 2 milioni 960 mila, ai titolari di sede metropolitana 3 milioni 150 mila. A decorrere dal 1974, a queste somme si è aggiunta l'indennità di contingenza.

L'ammontare di queste somme (stanziato ai capitoli 2001, 2002, 2031, 2071 del bilancio del Ministero dell'interno e al capitolo 7871 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici) è stimato per l'anno in corso in lire 292 miliardi 700 milioni, a cui si devono aggiungere 36 milioni di lire per il personale ecclesiastico palatino e circa 6 miliardi per il concorso nella costruzione di nuove chiese. Si arriva dunque ad una somma che si aggira *grossa modo* sui 300 miliardi.

Che cosa prevede il nuovo accordo a fronte dei vecchi oneri per lo Stato italiano? Cominciamo dal capitolo delle entrate dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ci rinvia all'articolo 46, secondo il quale le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo una certa somma da destinare alla Chiesa, e all'articolo 41, secondo il quale le somme che la CEI destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale.

A quanto ammonta il costo complessivo dei nuovi accordi per l'erario italiano e per la collettività nazionale? Il costo dei nuovi accordi è stato complessivamente stimato in una somma che varia dai 700 ai 1000 miliardi annui, alla quale si aggiungono altre cifre nascoste. Vale a dire che, come abbiamo sempre sostenuto in quest'aula, il nuovo accordo, confrontato allo scellerato accordo del 1929, al *pactum sceleris* del cavalier Benito Mussolini, tende ad allargarsi sia in termini di aree di diritto, per quanto riguarda la legislazione speciale della Chiesa, dei suoi enti ed istituti, sia in riferimento al puro carattere finanziario. Tant'è che le voci che ora citerò non sono comprese nelle

entrate previste dal sistema fiscale e delle donazioni, di cui tratteremo in seguito.

Perché tutto questo? Il nuovo sistema che deve entrare in vigore (e vedremo poi lo scarto tra oggi ed il 1990, data, appunto, di entrata in vigore) prevede voci a carico dello Stato, voci che sostanzialmente sono concordatarie, che derivano cioè dal nuovo accordo e dalla nuova legge sui beni ed enti ecclesiastici, ma i cui oneri sono accollati allo Stato. La voce più rilevante è quella relativa alle spese per l'istruzione e l'assistenza spirituale. Che cosa accade? Innanzitutto che la voce in questione è la più cospicua, che occorre aggiungere, dunque, alla stima fatta di 700-1.000 miliardi l'anno ed è mascherata all'interno dei vari capitoli del bilancio dello Stato. La spesa in questione è un onere finanziario relativo al pagamento degli stipendi degli insegnanti di religione, esclusi naturalmente i costi burocratici per la loro gestione ed esclusa ugualmente la remunerazione dei maestri, per la porzione di tempo da essi dedicata all'insegnamento della religione. Tale spesa si aggira, per i 18.852 insegnanti di religione attualmente in esercizio (dei quali 11.809 svolgono attività nelle scuole medie inferiori), intorno ai 220 miliardi l'anno.

Signor rappresentante del Governo, se rappresenta un Governo che è addetto anche all'amministrazione dei propri beni, deve porre attenzione al fatto che la voce di 220 miliardi che ho detto, per i 18.852 insegnanti di religione, va oltre la stima di entrata per via di deduzione fiscale. Ma a tutto ciò bisogna aggiungere altre voci, che sono relative alla enorme dilatazione della cosiddetta assistenza spirituale.

Nel Concordato del 1929, l'assistenza spirituale era circoscritta a casi molto precisi, ai casi dei cappellani militari. Attraverso il nuovo accordo, si apre la porta alla estensione di tale assistenza, non solo ai cappellani militari e nelle carceri, ma al personale di assistenza nella polizia dello Stato, negli ospedali e — perché no? — a dismisura in altre direzioni. Ed è personale che svolge compiti che potrei

definire di culto, dipende dalla amministrazione statale ed è caricato sui vari bilanci della stessa, quali il bilancio del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nei bilanci regionali per la sanità, a parte che potranno aprirsi porte ancora sconosciute. Mentre, infatti, in ordine all'assistenza spirituale, nel Concordato del 1929 (quel Concordato analitico e notarile) erano contenute garanzie anche rispetto allo Stato (queste sono le aree, questi i benefici), il nuovo accordo — ed è la parte più sciagurata dello stesso — prevede, attraverso dizioni generiche, l'estensione di tali funzioni. Abbiamo, dunque, cappellani militari, personale di assistenza spirituale nella polizia dello Stato e magari nei carabinieri e nelle altre forze di polizia (in Italia sono sei, sette, dieci). Tutto questo è stato stimato ad oggi, e soltanto per i cappellani militari, intorno ai sei miliardi l'anno, mentre l'intera assistenza cosiddetta spirituale relativa agli ospedali è a carico delle unità sanitarie locali, tanto è vero che queste unità sanitarie locali ingoiano (è vero, collega Formica?) ventimila, trentamila o quarantamila miliardi... Si finanzia in tale misura il personale di partito attraverso le USL tanto che ci si può inserire anche una piccola porzione destinata alla Chiesa!

Ma andiamo avanti. Nel conto è inclusa la spesa a favore delle scuole private gestite dagli ordini religiosi. Proprio pochi giorni fa, come i colleghi sanno, sono apparsi sui muri di Roma, e forse di tutta Italia, manifesti per la campagna relativa al finanziamento della scuola privata: e in Italia l'80 per cento delle scuole private è gestito da ordini religiosi o comunque da enti appartenenti all'organizzazione del mondo cattolico. La campagna tende a dimostrare che la clausola contenuta nella Costituzione, secondo cui l'istruzione privata deve aver luogo «senza oneri per lo Stato», va intesa in senso esattamente opposto. Ricordava poco tempo fa Sylos Labini che esistono attualmente almeno cinque scuole di pensiero volte a spiegare come la clausola in questione vada invece interpretata nel senso che l'istruzione privata deve svolgersi «con

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

oneri per lo Stato». Ed allora, tutto quello che già passa a tale titolo e quello che in futuro passerà, se diventeranno legge le proposte attualmente in discussione in Parlamento e comunque se si affermerà tale movimento che si allarga, andrà a formare un altro grande capitolo di materia concordataria: un capitolo che nel 1929 non era incluso nella complessiva erogazione di 300 miliardi da parte dello Stato e che adesso invece si andrà ad aggiungere all'erogazione di 700-1000 miliardi, di cui al nuovo regime conseguente alle modifiche apportate al Concordato stesso.

Andiamo ancora avanti. Una materia completamente nuova inserita nel Concordato è quella relativa ai beni culturali, con tutti i problemi conseguenti sul piano del restauro, della conservazione, ricostruzione e riparazione. Avremo anche qui un nuovo capitolo di spesa per lo Stato, che si andrà ad aggiungere al capitolo complessivo dell'erogazione statale. Gli studiosi e gli esperti mi dicono poi che c'è un ulteriore onere posto a carico dello Stato: quello per il funzionamento del fondo di assistenza e previdenza dei ministri di culto, gestito dall'INPS e attualmente dell'ordine di 5.224.500.000 lire annue, salvo quel che attiene al ripiano del passivo di esercizio, probabilmente destinato in futuro ad essere anch'esso posto a carico del bilancio dello Stato.

Ebbene, colleghi, credo che si possa parlare a ragione di un vero e proprio mercato religioso. Questo disegno di legge dà vita ad un vero e proprio mercato religioso, in cui gli oneri finanziari per lo Stato vanno progressivamente crescendo. Non soltanto — lo vedremo a proposito degli articoli 46, 47 e successivi — è stato introdotto il marchingeo in base al quale anche quei cittadini italiani che non opereranno una scelta dovranno pagare, in base al criterio dell'estensione al 100 per cento delle scelte espresse in percentuale minore, anche per coloro che non sceglieranno; non soltanto a carico della collettività nazionale vengono posti tali oneri direttamente sul piano tributario, ma vi saranno altri oneri mascherati nei

diversi bilanci pubblici, di cui ho fatto un primo elenco, destinato a dilatarsi proprio per la natura incerta e non limitata del provvedimento scellerato che stiamo approvando.

Di fronte a tutto ciò, che cosa volete che si possa ancora argomentare? Forse solo una riflessione ad alta voce. Questo nuovo accordo costerà allo Stato tra i 700 e i 1000 miliardi palesi. Ad essi si aggiungono gli altri oneri a carico dei vari Ministeri che possono essere indicati in molte altre centinaia di miliardi. Occorre ricordare questi dati ad alta voce, ma al tempo stesso bisogna chiedere ai colleghi di avere il pudore di non dichiarare più, come invece si è fatto in questi giorni, ad esempio da parte del collega Balestracci, che l'accordo di cui discutiamo si rifà alla povertà propria della Chiesa e non prevede oneri per lo Stato, bensì soltanto per quanti decideranno, in sede di dichiarazione dei redditi, di destinare qualcosa alle attività religiose.

Ciò è falso e costituisce una brutta propaganda. Questo accordo è, a nostro giudizio, gravissimo anche per l'entità degli oneri che comporta e per la enorme possibilità di una loro dilatazione e, dunque, chi lo approva deve assumersi per intero la propria responsabilità di fronte ai cittadini italiani, di fronte a quella collettività che sarà poi chiamata concretamente a pagare di tasca propria questo enorme apparato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 40, lo pongo in votazione, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo agli articoli da 41 a 43 del disegno di legge che, nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura, nel testo del Governo:

ART. 41.

«La Conferenza episcopale italiana determina annualmente le destinazioni delle

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

somme ricevute ai sensi dell'articolo 47 nell'ambito delle sole finalità previste dall'articolo 48.

Le somme che la Conferenza episcopale italiana destina al sostentamento del clero sono trasferite all'Istituto centrale».

(È approvato).

ART. 42.

«Ogni Istituto per il sostentamento del clero, prima dell'inizio di ciascun esercizio, comunica all'Istituto centrale il proprio stato di previsione, corredato dalla richiesta di integrazione di cui all'articolo 35, secondo comma.

L'Istituto centrale, verificati i dati dello stato di previsione, provvede alle erogazioni necessarie».

(È approvato).

ART. 43.

«Ogni Istituto per il sostentamento del clero, alla chiusura di ciascun esercizio, invia all'Istituto centrale una relazione consuntiva, nella quale devono essere indicati in particolare i criteri e le modalità di corresponsione ai singoli sacerdoti delle somme ricevute a norma dell'articolo 35».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

«La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma, e lo pubblica sull'organo ufficiale della stessa Conferenza.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi;

b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento;

c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinate al sostentamento del clero;

d) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata l'intera remunerazione;

e) il numero dei sacerdoti a cui con tali somme è stata assicurata una integrazione;

f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25;

g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli Istituti per il sostentamento del clero;

h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48.

La Conferenza episcopale italiana provvede a diffondere adeguata informazione sul contenuto di tale rendiconto e sugli scopi ai quali ha destinato le somme di cui all'articolo 47».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Crivellini. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Signor Presidente, normalmente quando lo Stato offre dei contributi sul piano economico e finanziario — sotto forma di finanziamenti o magari di mutui agevolati, facilitazioni, eccetera — richiede delle garanzie, almeno dal punto di vista formale. Ciò avviene, ad esempio, anche per enti come l'IRI, l'ENI o l'EFIM. Vengono richiesti i bilanci e la Corte dei conti presenta delle relazioni. Questo non significa che non vi possano poi essere fondi neri, strani maneggi e trasferimenti di fondi all'estero — il caso Petromin e tanti altri — ma, se non altro, vi è un minimo di controllo formale. A fronte della enorme estensione dei contributi, in senso qualitativo, cioè in vari settori e in senso quantitativo, come peso economico, non c'è pra-

ticamente nulla, se non quanto previsto dall'articolo 44.

Prima di vedere esattamente il contenuto di detto articolo, dal punto di vista della rendicontazione, anche se mi rendo conto che in questo caso è un termine improprio, vorrei ricordare, sia pur brevemente, quali sono le agevolazioni e i finanziamenti previsti nel disegno di legge al nostro esame. Il collega Teodori ha parlato di circa 500-600 miliardi, mentre alcune previsioni arrivano addirittura a 1.000 miliardi, a seconda delle ipotesi assunte.

Vorrei ricordare che nel nostro ordinamento è già prevista l'esenzione dall'IRPEF, dall'ILOR e dall'INVIM per i fabbricati posseduti dalla Santa Sede, le esenzioni per le retribuzioni, le pensioni e le indennità di fine rapporto dei dipendenti della Santa Sede, una diminuzione pari alla metà per le aliquote IRPEF, per gli enti con fini di beneficenza, eccetera; invece, le agevolazioni previste dal disegno di legge n. 2337 si riferiscono, ad esempio, all'esenzione dall'INVIM per gli immobili appartenenti agli istituendi istituti per il sostentamento del clero, per i beni ecclesiastici. Inoltre, il vecchio regime della congrua viene sostituito dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero, mentre all'articolo 26 si prevede l'esenzione per le attività commerciali per gli enti di culto, all'articolo 31 l'esonero dall'imposta sul trasferimento di immobili, agli articoli 46 e 47, forse i più consistenti dal punto di vista quantitativo, rispettivamente, la possibilità di dedurre dal reddito una quota fino all'importo di lire due milioni e l'erogazione dell'8 per mille dell'IRPEF in parte in gestione diretta della Chiesa cattolica e in parte dello Stato.

Queste sono le voci che ci interessano, a cui sono da aggiungere gli oneri di cui parlava il collega Teodori, come quelli per il personale per l'insegnamento della religione o per assistenza morale, nei vari corpi di polizia, e così via: poiché desideravo ricordarli molto brevemente, ne ho probabilmente tralasciato alcuni. Si tratta di una serie di interventi in vari campi

che pesano variamente dal punto di vista economico. Le previsioni, dicevo, sono dell'ordine di almeno 600-700 miliardi. Alcuni sostengono veramente che l'onere complessivo supererà tranquillamente i mille miliardi; ma comunque l'ordine di grandezza è di questo tipo.

A fronte di un impegno così massiccio dal punto di vista quantitativo (poiché in sostanza l'onere attuale per lo Stato viene almeno raddoppiato), così variegato, così distribuito, dal punto di vista qualitativo (tutte le agevolazioni e facilitazioni previste in campo fiscale si traducono in minori entrate per lo Stato, e quindi in sostanza in un costo); a fronte, dicevo, di questo scenario complesso e pesante dal punto di vista quantitativo (l'unità di misura sono le centinaia di miliardi), che cosa propone il disegno di legge n. 2337? L'unica proposta in termini non dico di controllo, ma di conoscenza è quanto previsto all'articolo 44.

C'è da fare, a questo proposito, una breve considerazione. Io sono contrario, in linea di principio, a qualsiasi controllo sulla struttura economica e finanziaria e sul modo in cui non solo la Chiesa cattolica, ma qualsiasi Chiesa intenda spendere le proprie risorse finanziarie: una cosa è lo Stato, una cosa è la Chiesa, che quindi è libera di organizzarsi come meglio crede. Questa osservazione, addirittura banale, sarebbe condivisibile e sostenibile se lo Stato non contribuisse in alcun modo alle finalità proprie di un soggetto altro da sé. In questo caso, invece, come dicevo, l'intervento dello Stato è massiccio e distribuito. Quando lo Stato interviene, contribuisce, finanzia, agevola, richiede all'ente o al cittadino a cui ha concesso queste agevolazioni determinate garanzie. In questo caso, invece, a fronte di tutto quanto lo Stato fornisce alla Chiesa, quali sono le garanzie, quali sono i «controlli»? L'articolo 44 ci dice che «La Conferenza episcopale italiana trasmette annualmente all'autorità statale competente un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 46, 47 e 50, terzo comma». Si tratta dunque di un rendiconto par-

ziale, relativo soltanto ad alcune cifre; si tratta di una prescrizione abbastanza generica. L'articolo prosegue indicando quali precisazioni debbono essere contenute nel rendiconto; e le vedremo in seguito.

Io devo dire che questo Concordato, dal punto di vista finanziario, del rendiconto, assomiglia molto all'accordo fatto con i partiti politici ed al «controllo», tra virgolette, che lo Stato dovrebbe effettuare sui loro bilanci. Il Presidente della Camera conosce la nostra diversa valutazione sui modelli di bilancio dei partiti e sull'azione che, anche con questa legge — a nostro avviso limitata, sbagliata, e contro la quale ci siamo battuti fino all'ostruzionismo — sarebbe ancora possibile. Esistono in proposito, e permangono, valutazioni diverse. Devo dire, però, che per i partiti politici per lo meno la cifra è nota in termini assoluti, è quella, ben precisa: si tratta degli 82 miliardi l'anno, all'incirca, per i quali esiste un rendiconto, anche se, a nostro avviso, fatto con un modello di bilancio assolutamente sbagliato (ma questa è un'altra questione). C'è poi una relazione che dei revisori dei conti effettuano, con le modalità che ritengono più opportune. Qui, invece, a fronte di una serie di agevolazioni, che non sono, quindi, solo una cifra, un'*una tantum* identificabile, a fronte di una serie variegata di agevolazioni, le più diverse dal punto di vista qualitativo e quantitativo, non c'è neanche quel modello di bilancio, che pur noi reputiamo assolutamente insufficiente, esistente per i partiti, ma siamo in una situazione addirittura peggiore, nel senso che il rendiconto che la CEI deve dare annualmente all'autorità statale è molto generico, e per esso non è fissato nessun criterio. L'articolo 44 dice, infatti, che «Tale rendiconto deve comunque precisare: a) il numero dei sacerdoti che svolgono servizi in favore delle diocesi; b) la somma stabilita dalla Conferenza per il loro dignitoso sostentamento; c) l'ammontare complessivo delle somme di cui agli articoli 46 e 47 destinati al sostentamento del clero; d) il numero dei sacerdoti cui con tali somme

è stata assicurata l'intera remunerazione; e) il numero dei sacerdoti cui con tali somme è stata assicurata una integrazione». Quindi c'è tutta una parte dell'articolo sul numero dei sacerdoti che ricevono appunto il loro compenso sotto forma o di integrazione o di finanziamento vero e proprio; sono cinque punti dell'articolo solo su questo, cioè sul finanziamento, sugli stipendi dei sacerdoti. Poi, seguitando nell'elencazione, viene stabilito che tale rendiconto deve comunque precisare: «f) l'ammontare delle ritenute fiscali e dei versamenti previdenziali e assistenziali operati ai sensi dell'articolo 25; g) gli interventi finanziari dell'Istituto centrale a favore dei singoli istituti per il sostentamento del clero;» ossia le trasmissioni tra Istituto centrale e singoli istituti, le regolazioni interne, quello che per i partiti sono le quote trasferite dalla federazione centrale a quelle regionali o provinciali.

Poi, infine, in questa elencazione vi sono: «h) gli interventi operati per le altre finalità previste dall'articolo 48», in favore cioè della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo (interventi caritativi, eccetera). Dicevo che, a fronte del complesso di tutti gli stanziamenti, di tutti gli oneri, di tutte le mancate entrate, di cui si fa carico lo Stato, vi è solo un rendiconto molto generico che riguarda più che altro i sacerdoti e che, invece, elimina tutta una parte concernente l'articolo 26, cioè le attività commerciali degli enti ecclesiastici, elimina tutto quanto previsto dall'articolo 45 sui beni immobili e dall'articolo 51, che riguarda tutta una serie di somme riferibili ai periodi transitori che vanno da questo momento fino al nuovo regime di finanziamento.

Questa soluzione a me sembra abbastanza strana, e certamente essa ripercorre quella già adottata per i partiti politici o per l'editoria, per la quale va a finire che i controlli sono del tutto formali ma addirittura, a me pare, ancor più attenuabili. Infatti, al limite, sui partiti politici si può richiedere — poi magari questa richiesta non viene accolta — secondo la legge, che il finanziamento pub-

blico ad alcuni partiti venga bloccato, perché si è in presenza degli atti contrari alla legge, oppure per l'editoria si può richiedere che certe concentrazioni o certi finanziamenti vengano bloccati, perché non sussistono i requisiti della legge, anche se anche qui le cose vanno poi come vanno. Comunque, un qualche appiglio e una qualche forma di intervento esiste. Qui invece esiste solo un fatto formale, che al limite sarebbe stato meglio cancellare del tutto. Tanto vale che, a fronte di tutto l'impegno dello Stato, non vi sia neanche questo articolo 44, che in sostanza è una forma ibrida, che viola in sostanza i diritti dello Stato e, a mio avviso, anche la dignità della Chiesa. Pertanto, anche su questo articolo 44 permangono tutti gli errori di impostazione di questo disegno di legge sui beni ecclesiastici e le ambiguità, ambiguità che naturalmente anche in questo caso operano a favore della Chiesa cattolica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 44, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 45. Ne do lettura:

«Le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici si applicano agli immobili appartenenti agli Istituti per il sostentamento del clero».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente, colleghi, alcuni anni fa, un giornale, presso il quale lavoravo, condusse un'inchiesta sulle proprietà immobiliari della Chiesa cattolica e degli istituti religiosi a Roma. Ne venne fuori uno spaccato, sconosciuto ai più, estremamente significativo, sull'importanza e sulla vastità di tali proprietà immobiliari. Si calcolò allora, elencandole una per una con annesso in-

dirizzo, che quasi un terzo delle proprietà immobiliari nella città di Roma fosse totalmente o parzialmente da attribuirsi al patrimonio degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica.

L'articolo 45, di cui stiamo discutendo, instaura una condizione privilegiata per coloro che dispongono di proprietà immobiliari nel momento in cui si passerà dai benefici ecclesiastici agli istituti per il sostentamento del clero, cioè a dire nel momento in cui la legge verrà approvata.

Vorrei ricordare al Presidente ed ai colleghi che mi ascoltano che, quando discutemmo in quest'aula degli aspetti negativi dell'esercizio dell'attività bancaria da parte delle autorità vaticane attraverso lo IOR, uno di quelli più criticati era il fatto che, attraverso lo IOR, fosse possibile a cittadini italiani porre in essere determinate transazioni bancarie che, se formalmente potevano sembrare ineccepibili, in realtà costituivano una truffa ai danni dello Stato, privandolo sia di una certa quantità di capitale sul mercato interno, sia dei benefici fiscali che avrebbe tratto dalla tassazione delle somme movimentate in queste operazioni. In particolare, venne illustrato — non ricordo se proprio in quest'aula o in polemiche esterne e giornalistiche — il modo in cui, attraverso prestanome, somme ingenti venissero affidate da parte di cittadini italiani allo IOR dal quale erano poi esportate o addirittura investite in Italia, formalmente apparendo come di proprietà o in gestione allo IOR medesimo.

In questo modo, le autorità vaticane ed i gestori dello IOR potevano attribuire ai veri proprietari di queste somme interessi molto alti, superiori a quelli pagati dalle banche italiane, proprio perché potevano disporre di questi capitali in maniera più «sciolta» dai vincoli legali di quanto non fosse possibile a queste ultime. Potevano, ad esempio, investirli in titoli stranieri, oppure in intraprese commerciali o finanziarie estere.

Con questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo richiamare la vostra attenzione sul fatto che l'articolo 45 pone

in essere un meccanismo identico, con il quale, attraverso l'uso di prestanome, potranno essere conferiti agli istituti per il sostentamento del clero immobili che, con patto segreto verranno mantenuti nella proprietà di cittadini italiani, ma che formalmente apparendo come facenti parte del patrimonio di tali istituti, godranno di quelle particolari agevolazioni o di quei benefici di legge che oggi sono riservati agli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici.

Qual è l'innovazione in negativo per lo Stato italiano rispetto al sistema attuale? È che, mentre i benefici ecclesiastici sono, per una serie di ragioni storiche, ben determinati e visibili, tutto il tipo di operazioni che sarà reso possibile, anzi allettante, con questa norma espanderà enormemente la possibilità che la proprietà formale di immobili, sostanzialmente a fini di evasione o di truffa fiscale ai danni dello Stato italiano, venga conferita agli istituti per il sostentamento del clero.

Le argomentazioni su come si è svolta la discussione parlamentare e su come è articolata la politica in Italia avranno il loro riscontro più fuori di qui che non all'interno delle aule parlamentari; ci si confronterà in tavole rotonde o in serate destinate a pubblicazioni tecniche, in cui questi argomenti verranno ripresi. Non è difficile, quindi, prevedere che, tra qualche anno, emergeranno quali guasti, dal punto di vista fiscale e da quello della regolamentazione del patrimonio edilizio italiano, questo articolo avrà arrecato; ci si chiederà allora quale sarà stato il legislatore che avrà approvato questa norma, e come avrà potuto approvarla senza rendersi conto delle enormi possibilità di abusi che si apriva attraverso di essa a chi volesse utilizzarla come grimaldello per trarne dei benefici illeciti.

È evidente che, quando a chiunque si dà la possibilità in Italia di godere di particolari agevolazioni fiscali sulle proprietà edilizie, purché vengano formalmente conferite in patrimonio agli istituti diocesani per il sostentamento del clero, si dà un incentivo al compimento di tali operazioni. Si badi bene, non soltanto a

quei cittadini che per un gesto di solidarietà o per loro credenza personale vogliono dotare questi istituti di un certo patrimonio, ma anche a veri e propri speculatori, a grandi società immobiliari che troveranno conveniente arrivare ad accordi con gli istituti diocesani per il sostentamento del clero, facendo figurare questi istituti come titolari della proprietà di un determinato patrimonio immobiliare e corrispondendo ad essi la metà dei benefici che si conseguiranno dalle agevolazioni fiscali che questo articolo 45 contempla.

Noi possiamo fingere che la discussione sia poco importante, che il nuovo Concordato sia la regolamentazione di una condizione confusa, quale quella che esisterebbe oggi in Italia in seguito alla caduta in desuetudine di certe norme dei trattati del 1929.

Al contrario: visto che questo testo è frutto di un lungo lavoro, durato molti anni, che ha visto impegnati giuristi ed esperti delle due parti (presumibilmente più numerosi di quelli che facevano formalmente parte della commissione mista), c'è da pensare che questa norma — insieme ad altre dello stesso tipo — sia stata inserita (noi deputati, che partecipiamo così spesso al processo di formazione delle leggi, conosciamo bene queste cose) da qualcuno che ben sapeva come avrebbe poi potuto essere utilizzata, al di là della sua lettera.

In effetti, una norma come questa non avrebbe nessuna ragion d'essere, sarebbe superflua, se volesse dire soltanto ciò che in essa è scritto. È invece estremamente importante se si pensa che potrà in futuro essere utilizzata come «grimaldello fiscale» ai danni dello Stato italiano.

Insomma, siamo di fronte ad un esempio classico della sostanza di tutto questo disegno di legge e dell'intero «pacchetto» concordatario. Non siamo cioè di fronte ad una regolamentazione voluta dallo Stato italiano per difendere i diritti di libertà dei suoi cittadini credenti e per disciplinare i rapporti tra Stato e Chiesa, ciascuno indipendente e sovrano nel suo ambito. No, siamo di fronte ad una rego-

lamentazione sulla «roba», sulle cose che contano, che costano, che significano miliardi: attraverso questo strumento, ci si mette d'accordo sul modo di aggirare le imposizioni fiscali che domani lo Stato potrebbe imporre ai cittadini titolari di beni o patrimoni immobiliari. Abbiamo visto tante volte in quest'aula quali e quante siano le implicazioni delle leggi sul patrimonio immobiliare; e quali siano le formule arzigogolate che ogni volta bisogna inventarsi in questo settore. Ebbene, questa è sicuramente una norma di cui potrà beneficiare una quota non indifferente del patrimonio immobiliare del nostro paese. Come ho detto all'inizio di questo mio intervento, infatti, solo a Roma circa un terzo del patrimonio immobiliare è di proprietà di enti ecclesiastici, in tutto o in parte. Questo serve a dare un'idea di cosa possa significare, in termini quantitativi, una agevolazione di questo genere, anche perché non è che fuori di Roma le proprietà della Chiesa cattolica o degli istituti religiosi siano percentualmente molto di meno. Da un'indagine che facemmo all'inizio del 1977, a Verona, ad esempio, emerse che il rapporto tra proprietà immobiliari della Chiesa e proprietà immobiliari di soggetti diversi non era proprio lo stesso che a Roma ma si avvicinava molto ad esso. E parlo di una città che certo non è particolarmente significativa in termini di presenza di cattolici.

Insomma, possiamo calcolare che questo articolo potrà essere utilizzato per una quota variante tra un terzo e un quarto delle proprietà immobiliari italiane. Certo, il fatto che poi venga veramente utilizzato a questi fini potrà essere accertato solo dai posteri. Ma è certo che comunque questo articolo introduce un meccanismo in base al quale un terzo o un quarto delle proprietà immobiliari italiane potrà divenire oggetto di agevolazioni fiscali surrettizie. Ad esempio, se in futuro si dovesse decidere di istituire una tassa patrimoniale straordinaria, il Governo, nel calcolarne il possibile gettito, non potrà tener conto di una variabile che non controlla. Credo che questo sia un

elemento di valutazione per capire cosa significhi la norma in discussione, ma anche l'insieme del disegno di legge dal punto di vista della buona amministrazione dello Stato italiano.

Sappiamo quanto poco sia bastato perché i sistemi bancario e finanziario italiano venissero vulnerati dall'attività del solo IOR. Sono stati fatti i conti di quanta valuta sia stata esportata illecitamente, di quanto denaro sia stato sottratto al mercato dei capitali in Italia e cioè derivato dall'attività di un solo istituto vaticano, sia pure con caratteristiche molto particolari, anzi uniche. Io non voglio dire che tutte le autorità vaticane siano disponibili a compiere questo tipo di operazioni o che tutti i cittadini italiani siano disposti ad utilizzare tali metodi, che tutti i dirigenti di istituti diocesani di sostentamento del clero o dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero siano disposti ad operare in un certo modo, ma abbiamo purtroppo l'esempio dei massimi gestori dello IOR e, quindi, siamo autorizzati a non escludere la possibilità che altri gestori di cose vaticane, quali quelli degli istituti per il sostentamento del clero, possano prestarsi a nuove operazioni del genere.

Ci auguriamo che questo non avvenga, ma la norma in discussione pone in essere esattamente — se la si vuole analizzare da legislatori nel momento in cui ci si appresta a votarla — una scappatoia potenziale di ampiezza enorme per coloro che intendessero frodare lo Stato italiano delle rendite fiscali derivanti dal patrimonio immobiliare. Basterà — come ho già detto — conferire formalmente un patrimonio all'Istituto centrale per il sostentamento del clero o ad un istituto diocesano, accordandosi previamente con i gestori di esso perché la proprietà, attraverso una pattuizione segreta, resti al conferente, per godere di benefici straordinari.

Non sappiamo ancora come tali benefici verranno individuati, ma, trattandosi di norme lasciate aperte, potranno essere determinati attraverso una trattativa extraparlamentare tra Stato e Chiesa catto-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

lica, per mezzo di commissioni della cui costituzione non sappiamo ancora nulla. Noi riteniamo che questo tipo di cecità rispetto a ciò che potrebbe avvenire con l'approvazione delle norme contenute nell'articolo 45 sia grave e tale da non consigliare l'accoglimento dell'articolo.

Mi auguro che i colleghi — anche coloro che in perfetta buona fede o per coerenza politica sono favorevoli all'approvazione dell'articolo, quali che ne siano i contenuti — riflettano su quanto ho detto. Sappiamo, però, purtroppo, come la meccanica politica della discussione parlamentare non abbia neppure la dignità di una tavola rotonda, non esistendo contraddittorio, dibattito di opinioni diverse. Lo si è visto questa mattina, quando non era in atto alcun ostruzionismo da parte radicale e per ognuno dei membri di questa Camera vi era la possibilità di intervenire, esponendo il proprio pensiero su argomenti non certo marginali: ma la Camera ha scelto di non seguire questa strada. Non credo, avendo sentito alcuni colleghi intervenire con grande autorevolezza, che sia per una rinuncia politica alla discussione, credo invece che sia per una sfiducia nelle condizioni in cui si dibatte e nello strumento del dibattito parlamentare come mezzo per determinare una volontà legislativa. Oggi purtroppo le leggi vengono decise, nella loro sostanza e nella loro lettera, al di fuori di qui; nel Parlamento vengono solo ratificate senza essere sottoposte neppure ad un contraddittorio tra poche persone. Le argomentazioni addotte su tale questione, non mi risulta siano state avanzate da altri al di fuori di qui, né mi risulta che saranno avanzate successivamente, perché una volta che quest'articolo sarà approvato e diventerà legge dello Stato, noi avremo approvato una norma che in futuro potrà essere utilizzata — così come è stato utilizzato lo IOR in passato — per frodare lo Stato italiano. In altri termini, è una norma che facilita i futuri truffatori dello Stato italiano.

Siccome il contraddittorio in quest'aula non esiste, noi voteremo secondo le convinzioni legittime delle rispettive «scude-

rie», ma non avremo certamente dibattuto questo articolo che riveste, a mio giudizio, particolare gravità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 45, nel testo del Governo.

(È approvato).

Avverto che è stato chiesto l'accantonamento degli articoli 46 e 47.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 48. Ne do lettura:

«Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Melega. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI MELEGA. Il florilegio degli articoli che possono essere soggetti a critica in questo disegno di legge è particolarmente ampio. Non si può quindi dire che questo articolo 48 non compaia, a pieno titolo, in questo florilegio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITO LATTANZIO

GIANLUIGI MELEGA. Tale articolo così recita: «Le quote di cui all'articolo 47 (ci si riferisce alle quote determinate attraverso il prelievo dell'8 per mille dei redditi denunciati dai cittadini italiani) secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai

rifugiati, conservazioni di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenza di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo». Francamente rimango allibito di fronte al fatto che l'esito giuridico delle fatiche delle molte commissioni che si sono occupate di questo problema sia la stesura di tale articolo. Che cosa significa questo articolo? Già sappiamo che saranno i cittadini italiani a determinare quale parte della somma in questione vada allo Stato e quale parte vada alla Chiesa cattolica, ma esaminiamo le due parti di cui si compone questo articolo e supponiamo che lo Stato italiano, accantonata la quota che gli compete, secondo la determinazione del contribuente, decida i modi per spenderla. Ai sensi di questo articolo, esso è tenuto a spenderla «per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali». Perché queste quattro determinazioni e non magari anche altre dieci?

Perché non si prevede, ad esempio, la possibilità di destinare queste quote al miglioramento della sanità, o al miglioramento del sistema educativo italiano? Che senso ha che ci sia una pattuizione — cui questo articolo si riferisce — fra Stato italiano e Chiesa cattolica, in virtù della quale lo Stato, senza alcun'altra legge del Parlamento oltre questa, al di fuori di qualsiasi regolamentazione prevista dalla legge finanziaria o dal bilancio, è tenuto a spendere queste somme solo per la fame nel mondo, per le calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione di beni culturali? È forse questa la legge finanziaria? E qualora lo Stato italiano, e per esso il Governo, trasgredisse questi impegni, in quali termini tale trasgressione verrà esplicitata? Su quali bilanci si farà la discussione? Come si fa a dire che quei soldi accantonati sono proprio quelli spesi per combattere la fame nel mondo e che non si ricorre agli altri stanziamenti già predeterminati dal Parlamento? Sono stanziamenti aggiuntivi o sono stanziamenti sostitutivi? C'è, per così

dire, un'ipotesi di destinazione della spesa, per queste somme, oppure si intende dire che esse devono essere aggiunte a quelle già stanziati per questi scopi? Per esempio, se si decidesse di spenderle contro la disoccupazione giovanile, finanziando cantieri di rimboschimento, tali somme potrebbero figurare come spese per la lotta contro le calamità naturali?

Mi chiedo, colleghi deputati, che modo di legiferare sia questo e come sia possibile che il nostro Parlamento approvi norme del genere. Quale Corte dei conti dovrà stabilire se le norme previste in questo articolo siano state osservate oppure no? In base a quali valutazioni?

Se passiamo poi a considerare anche la parte riguardante la Chiesa cattolica, debbo innanzitutto premettere che non vedo come lo Stato italiano possa intervenire per accertare se la Chiesa cattolica effettivamente spenda le somme ricevute per i fini previsti. Nel testo dell'articolo si dice che la Chiesa cattolica utilizzerà le quote per esigenze di culto della popolazione (è una formulazione quanto mai vaga, perché la Chiesa potrà far passare un gran numero di attività come svolte per esigenze di culto), per il sostentamento del clero (e questo è logico, perché sarebbe assurdo che le finalità per cui vengono costituite queste somme non fossero enunciate nella destinazione delle spese), nonché per «interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo». Ma quali sono i paesi del terzo mondo? Ci sono i paesi del quarto mondo e del secondo mondo? Quando mai in un disegno di legge si usano queste formulazioni giuridiche? Che modo di legiferare è mai questo? Tanto valeva, se si voleva fare riferimento alla collettività nazionale o ai paesi del terzo mondo, parlare di interventi caritativi. Ma gli interventi caritativi della Chiesa cattolica possono comparire tra quelli dovuti alle esigenze del culto, oppure no? I missionari svolgono un'attività che, in ultima analisi, è da considerarsi finalizzata all'allargamento della fede cattolica e, quindi, al culto e alle forme di

esercizio della propria fede religiosa, oppure no?

Io credo, signori colleghi, che l'articolo 48, ancora una volta, si vada a collocare in quella categoria, che abbiamo visto essere particolarmente numerosa, di articoli di questo disegno di legge che o sono inutili nella loro formulazione o possono essere stravolti, domani, in un senso o nell'altro, da chicchessia, perché qui non si parla né della titolarità dei diritti né della titolarità dei doveri, ma soltanto di rapporti tra due organismi, lo Stato e la Chiesa, che ovviamente non possono impegnarsi reciprocamente a predeterminare certe soluzioni. Ma allora, io mi chiedo come sia possibile che insogni giuristi abbiano dato vita ad un testo del genere, ad un testo che, francamente, sembra ricalcare delle forme, se vogliamo, ingenua e giuridicamente rozze di legiferare.

Come potrà lo Stato italiano chiedere conto domani alla Chiesa cattolica di come abbia speso le somme che lo Stato ha raccolto per essa attraverso il prelievo fiscale? Potrà lo Stato italiano, in virtù di questa legge, protestare con la Chiesa cattolica se, per esempio, questa deciderà domani di destinare una parte delle somme ad attività commerciali? Se domani si scoprirà che una parte delle somme (e noi sappiamo che gli istituti diocesani possono esercitare attività commerciali) viene utilizzata, per esempio, per finanziare un'agenzia turistica (sappiamo che ce ne sono, anche di molto importanti, che organizzano pellegrinaggi verso Roma e da Roma per altre mete), dovrà ritenersi che ciò rientri tra le esigenze di culto, oppure no?

Se verranno concessi dei benefici a queste imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 48, magari dei sussidi da parte degli istituti diocesani, che cosa accadrà? Supponiamo che un istituto diocesano decida di dare un sussidio a tutti coloro che acquistino un biglietto di viaggio per il santuario di Fatima. Potrebbe una parte delle somme raccolte con la statuizione dell'articolo 47 e pre-

viste anche dall'articolo 48, essere utilizzata a questo fine?

Qualora, poi, un rappresentante dello Stato italiano decidesse che così non è e volesse chiamare in giudizio — si fa per dire — le autorità dell'istituto diocesano o dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, davanti a quale foro convocherebbe i responsabili di tale istituto? E in virtù di quali norme?

Vedete, colleghi, come veramente non sia necessaria una grande scienza giuridica per constatare che, ancora una volta, ci si trova di fronte ad una norma che è o assurda o inutile o, se utilizzata, destinata magari a stravolgere i fini misteriosi cui forse pensava l'estensore materiale di questo testo. Ci troviamo di fronte ad una norma che o è inutile o è dannosa; in ogni caso è del tutto assurda. Di conseguenza, non vi è alcuna ragione per inserirla in questo disegno di legge.

E qui, Presidente, non posso non rivolgere di nuovo un appello alla Presidenza e ai colleghi: come è possibile pensare che un testo del genere non debba essere emendato? Se esso dovesse essere ratificato da due autorità statuali (e fosse quindi un testo di diritto internazionale), non potremmo dire nulla. Ma, poiché si è scelta la forma del disegno di legge, come è possibile sottoporre al Parlamento italiano un testo del genere e chiedere che non venga emendato?

Anche se, fortunatamente, non abbiamo creato l'assurdo precedente legislativo secondo il quale non si può emendare un testo sottoposto all'esame delle Camere anche se lo si vota articolo per articolo (ed allora si dovrebbe quanto meno ritenere che sia possibile esaminare emendamenti soppressivi), mi domando come si possa chiedere al Parlamento di approvare, senza emendare, un testo di settantacinque articoli, un gran numero dei quali costituisce un enunciato di incerto valore, con incerti soggetti e incerti destinatari.

Quando questo disegno di legge sarà approvato, avremo fatto un cattivo lavoro di legislatori. E saremo stati costretti a farlo, proprio perché ci è stato impedito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

persino di modificare le cose più inutili o assurde.

Se, in ipotesi, un domani la Chiesa cattolica destinerà alla Cina una parte delle somme raccolte, chi stabilirà se la Cina rientra o meno nei paesi del terzo mondo? Chi dirà se si può investire in Cina o in Thailandia? Ed è consentito devolvere queste somme ai paesi del quarto mondo?

Pensiamo per un momento ai paesi del Sahel, che versano in condizioni disperate. Se un certo giorno la Chiesa ponesse in essere delle iniziative caritative a favore di paesi che non sono del terzo ma del quarto mondo, qualche pazzo potrebbe chiederne conto ai sensi della legge? Formalmente sì, perché finché la lingua italiana ha un senso, finché le norme del diritto italiano hanno determinate caratteristiche e un determinato peso, le parole vanno prese per quelle che sono, nero su bianco sulla pagina stampata. Signor Presidente, ancora una volta chiuderemo questa discussione e l'aggiungeremo, per gli articoli ancora da esaminare, alla giornata di martedì. Mi consenta, però, di dire che anche l'andamento del nostro dibattito, l'impossibilità comunque di arrivare ad eventuali modifiche che non alterino la struttura o il senso dello strumento ma che lo depurino almeno delle ovvietà, delle inutilità, delle norme dannose, potenzialmente dannose, che lo affollano, fa parte del processo di degradazione dell'attività legislativa di cui, purtroppo, siamo artefici, non soltanto testimoni. Con il nostro essere qui, infatti, siamo — comunque — artefici di tale processo di degradazione.

Mi auguro molto onestamente che qualcosa avvenga, che si riesca in qualche modo a smuovere lo pseudoconsenso che si è creato intorno allo strumento legislativo in esame, uno pseudo consenso che viene posto in luce, per la parte non veritiera, appunto, da una numerosa presenza di «franchi tiratori» ogni qualvolta si vota a scrutinio segreto. Mi auguro, dicevo, che qualcosa avvenga che, senza alcuna mancanza di rispetto verso i fini che i due contraenti si sono preposti di

raggiungere con questo strumento di legge, porti comunque ad un riesame della correttezza e proprietà dei modi con cui si è pensato di dare una risposta a problemi che sicuramente esistono ma che, a mio avviso, verranno aggravati da tali decisioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 48, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 49. Ne do lettura:

«Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre eventuali modifiche».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Teodori. Ne ha facoltà.

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, molto brevemente, per dire che l'articolo 49 è un vero «scherzo da prete». Tale articolo dice, infatti, press'a poco così: «noi siamo d'accordo sulla retribuzione proveniente dallo 0,8 per cento; ma, se lo stesso non funziona, voi ci date comunque, per gli anni successivi al 1980, quel che ci avete dato negli anni precedenti. Si fa poi una sanatoria e si rivede la legge...».

Quindi, Presidente, un vero «scherzo da prete»!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 49, nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 50. Ne do lettura:

«I contributi e concorsi nelle spese a favore delle amministrazioni del fondo per il culto e del fondo di beneficenza e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

religione nella città di Roma di cui al capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, gli assegni al personale ecclesiastico ex palatino, le spese concernenti l'inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e il contributo per integrare i redditi dei patrimoni riuniti ex economici destinati a sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso e a favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione, iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1984, nonché le spese di concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese di cui al capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1984, sono corrisposti, per gli anni finanziari 1985 e 1986, negli stessi importi risultanti dalle previsioni finali dei predetti capitoli per l'anno 1984, al netto di eventuali riassegnazioni per il pagamento di residui passivi perenti. Lo stanziamento del suddetto capitolo n. 4493 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sarà comunque integrato dell'importo necessario per assicurare negli anni 1985 e 1986 le maggiorazioni conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, che si registreranno negli anni medesimi.

Per gli anni 1985 e 1986 i suddetti contributi, concorsi, assegni e spese continuano ad essere corrisposti nelle misure di cui al comma precedente, rispettivamente alle amministrazioni del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei patrimoni riuniti ex economici, nonché al Ministero dei lavori pubblici per la costruzione e la ricostruzione di chiese.

Per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 gli stessi contributi, concorsi, assegnazioni e spese, aumentati del 5 per cento, rispetto all'importo dell'anno precedente, sono invece corrisposti alla Conferenza episcopale italiana, ad eccezione della somma di lire 3.500 milioni annui

che verrà corrisposta, a decorrere dall'anno 1987, al Fondo edifici di culto di cui all'articolo 55 delle presenti norme.

Le erogazioni alla Conferenza episcopale italiana, da effettuarsi in unica soluzione entro il 20 gennaio di ciascun anno, avvengono secondo modalità che sono determinate con decreto del ministro del tesoro. Tali modalità devono, comunque, consentire l'adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 51 e il finanziamento dell'attività per il sostentamento del clero dell'Istituto di cui all'articolo 21, terzo comma.

Resta a carico del bilancio dello Stato il pagamento delle residue annualità dei limiti di impegno iscritti, sino a tutto l'anno finanziario 1984, sul capitolo n. 7872 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

MARCO PANNELLA. (*Entra in aula con la mano alzata nell'atto di votare*). E siamo in nove, Presidente!

PRESIDENTE. Prego?

MARCO PANNELLA. Si chiudano le porte!

PRESIDENTE. Stavamo già votando! Ed intanto non si chiudono le porte, onorevole Pannella! Avevamo già votato quando ho visto entrare i colleghi del gruppo radicale.

MARCO PANNELLA. Bugiardo!

FRANCESCO RUTELLI. È un falso!

MARCELLO CRIVELLINI. Questo articolo è stato respinto.

BRUNO BOSCO. Sei entrato quando avevamo già alzato la mano!

FRANCESCO RUTELLI. Il risultato è il seguente: 9 a 8. L'articolo è respinto!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

PRESIDENTE. Il segretario cosa dice? Onorevole Pannella, mi meraviglio molto...

MARCO PANNELLA. Mi meraviglio di lei, signor Presidente!

PRESIDENTE. ... perché lei sa perfettamente che, quando si raggiunge un'intesa, la stessa viene rispettata da tutte le parti.

MARCELLO CRIVELLINI. Quale intesa?

PRESIDENTE. D'altronde, anche il deputato facente funzioni di segretario mi conferma quello che peraltro avevo visto perfettamente...

SERGIO STANZANI GHEDINI. È roba da matti!

PRESIDENTE. ... e cioè che i suoi colleghi di gruppo sono entrati mentre si svolgeva la votazione.

SERGIO STANZANI GHEDINI. È falso!

FRANCESCO RUTELLI. Eravamo nove contro otto, signor Presidente.

MARCO PANNELLA. È falso! È un segretario della vostra Presidenza, della Presidenza truffaldina.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella! Onorevole Pannella!

MARCO PANNELLA. Vergognatevi!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la richiamo all'ordine! La richiamo all'ordine! L'ho già richiamata all'ordine due volte, onorevole Pannella.

FRANCESCO RUTELLI. È uno scandalo!

MARCO PANNELLA. Presidente, si vergogni! Presidente, si vergogni!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la prego di uscire dall'aula!

MARCO PANNELLA. Chiedo la parola ai sensi del regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, l'ho richiamata due volte all'ordine, e mi meraviglio molto che lei insista.

MARCO PANNELLA. Ai sensi del regolamento, chiedo la parola sul terzo richiamo all'ordine.

PRESIDENTE. Vuole uscire dall'aula, onorevole Pannella? (*Proteste del deputato Pannella*). Scusi, onorevole Pannella: io l'ho invitata ad uscire dall'aula!

MARCO PANNELLA. Lei, sulla mia richiesta di richiamo al regolamento, mi deve dare la parola.

PRESIDENTE. Non c'entra niente il richiamo al regolamento: lo farà un altro suo collega, non lei. Lei non lo può fare!

MARCO PANNELLA. Il regolamento dice...

PRESIDENTE. Lei deve abbandonare l'aula!

MARCO PANNELLA. ... che chi è richiamato all'ordine dal Presidente ha diritto di chiedere la parola. Lo chieda al segretario di Presidenza, visto che lei ha dovuto prima rivolgersi alla menzogna del segretario per poter mentire in quest'aula.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, mi dispiace molto che lei insista con questi termini!

MARCO PANNELLA. A me dispiace di più quello che lei ha fatto (*Commenti dei deputati del gruppo radicale*). Non sapete vincere perché non sapete perdere! Non rispettate nessuna regola.

Ho chiesto la parola ai sensi del regolamento!

FRANCESCO RUTELLI. L'articolo è stato respinto per nove voti contro otto!

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

MARCO PANNELLA. L'articolo è stato respinto con nove voti contro otto!

MARCELLO CRIVELLINI. Rispettate almeno le leggi della fisica! (*Commenti del deputato Bruno Bosco*).

MARCO PANNELLA (*Rivolto al deputato Bruno Bosco*). Se tu sei soddisfatto di queste cose, ti ritroverai nello Stato in cui meriti!

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, il primo comma dell'articolo 60 recita: «Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo».

MARCO PANNELLA. Signor Presidente, l'articolo 60 prosegue...

PRESIDENTE. In questi termini: «Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti».

MARIOTTO SEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTO SEGNI. Signor Presidente, io desidero esprimere tutta la mia solidarietà (*Commenti dei deputati del gruppo radicale*) nei confronti della sua conduzione dell'Assemblea; e mi rammarico molto...

GIANLUIGI MELEGA. A che titolo sta parlando?

MARIOTTO SEGNI. ... che il collega Pannella, su un argomento di tale importanza e di tale delicatezza, svolga un ruolo che svilisce il Parlamento. (*Vive proteste dei deputati del gruppo radicale — Alcuni de-*

putati del gruppo radicale scendono nell'emiciclo).

MARCO PANNELLA. Lo sviliscono i tuoi colleghi assenti!

FRANCESCO RUTELLI. Vergognatevi! Siete in otto!

MARCELLO CRIVELLINI. A che titolo sta parlando Segni?

MARCO PANNELLA. L'articolo 59, comma 2, dispone che «ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni...

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la smetta di far da maestro in quest'aula! il comma secondo dell'articolo 59 precisa che il deputato che intenda dare spiegazioni può avere la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente! Per adesso, lei abbandona l'aula...

MARCO PANNELLA. «O anche subito»...!

PRESIDENTE. Sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13,20,
è ripresa alle 13,50.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dal momento che non avevo proceduto, come è noto e come abbiamo accertato, alla proclamazione del voto, ripetiamo la votazione.

Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo del Governo.

(È approvato).

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei è stato espulso dall'aula. Solo perché in questo momento mancano i questori non sono fisicamente in condizione di farla

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

allontanare dall'aula. Però lei in questo momento è escluso dall'aula.

MARCO PANNELLA. Ho chiesto la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Lei non fa nessun richiamo.

MARCELLO CRIVELLINI. Allora deve sospendere la seduta!

PRESIDENTE. Lei non fa nessun richiamo, perché è stato espulso dall'aula.

MARCO PANNELLA. Fino a quando non arrivano i questori, lei deve sospendere la seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella...

MARCO PANNELLA. Io non esisto.

PRESIDENTE. Non esiste, bene. (*Commenti dei deputati Crivellini e Rutelli*).

Do lettura dell'articolo 51:

«Le disposizioni di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 e successive modifiche e integrazioni sono abrogate dal 1° gennaio 1985, salvo quanto stabilito nel precedente articolo 50.

Le somme liquidate per l'anno 1984 a titolo di supplemento di congrua, onorari e spese di culto continuano ad essere corrisposte, in favore dei medesimi titolari, nel medesimo ammontare e con il medesimo regime fiscale, previdenziale e assistenziale per il periodo 1° gennaio 1985-31 dicembre 1986, aumentate delle maggiorazioni di cui al primo comma del precedente articolo 50 conseguenti alle variazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 1985 e 1986. Il pagamento viene effettuato in rate mensili posticipate con scadenza il giorno 25 di ciascun mese e il giorno 20 del mese di dicembre.

L'Ordinario diocesano, in caso di mutamenti della titolarità o di estinzione di

uffici ecclesiastici, chiede al prefetto della provincia competente per territorio la modifica della intestazione dei relativi titoli di spesa in favore di altro sacerdote che svolga servizio per la diocesi.

Per gli anni 1987, 1988 e 1989 la Conferenza episcopale italiana assume, in conformità al titolo II delle presenti norme, tutti gli impegni e oneri ai quali facevano fronte i contributi e concorsi che vengono ad essa corrisposti ai sensi dell'articolo 50, terzo comma; assicurando in particolare la remunerazione dei titolari degli uffici ecclesiastici congruati.

Nei medesimi anni potrà essere avviato il nuovo sistema di sostentamento del clero anche per gli altri sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi, a norma dell'articolo 24.

Dal 1° gennaio 1990 le disposizioni del titolo II delle presenti norme si applicano, comunque, a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi».

MARCO PANNELLA. Nessun articolo, Presidente.

Le chiedo la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, lei non ha la parola (*Proteste dei deputati del gruppo radicale*).

MARCO PANNELLA. Presidente, ci sono o non ci sono?

PRESIDENTE. Riferirò il suo comportamento, anche quello che tiene in questo momento, all'Ufficio di Presidenza (*Vive proteste dei deputati del gruppo radicale*).

Onorevole Pannella, lei in questo momento è come se non fosse in aula, perché ne è stato escluso.

MARCO PANNELLA. Ma lei a chi sta parlando?

PRESIDENTE. Sto parlando ai suoi colleghi che gridano.

MARCO PANNELLA. Dà del lei ai miei colleghi.

IX. LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 51, nel testo del Governo.

MARCO PANNELLA. Chiediamo la parola.

MARCELLO CRIVELLINI. È una buffonata!

PRESIDENTE. Ho già posto in votazione l'articolo 51 (*Vive, reiterate proteste dei deputati del gruppo radicale*).

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 52:

«Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.

Dal 1° gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazione di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalità di reimpiego delle somme ricavate».

Ha chiesto di parlare l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei ricordare una frase, pronunciata mentre stavamo votando l'articolo 50, che detta dal Presidente mi sembra molto grave.

Lei ha fatto cenno ad accordi che in effetti sono intervenuti tra la Presidenza, il nostro e gli altri gruppi parlamentari; detti accordi prevedevano che noi consentissimo alla Camera di concludere le votazioni fino all'articolo 75, dopo aver accantonato gli articoli 46 e 47, entro le ore 14 di oggi.

Gli accordi consentivano, quindi, al nostro gruppo...

PRESIDENTE. Onorevole Spadaccia,

vorrei ricordarle che lei sta parlando sull'articolo 52.

GIANFRANCO SPADACCIA. Infatti sto parlando delle procedure seguite.

PRESIDENTE. Lei deve parlare sull'articolo 52.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, lei ha detto prima alcune cose; ha fatto riferimento ad alcuni accordi ed io in questo momento sto parlando su un articolo. Gli accordi non prevedevano che le votazioni non fossero effettuate, o che noi garantissimo alla maggioranza (alla maggioranza concordataria su questo provvedimento) e al partito comunista che non fosse necessaria neppure la maggioranza dei presenti, cioè un deputato in più del numero teorico di deputati radicali presenti, che, come è noto, è di almeno 10-11.

Quali accordi, quindi? Io sto parlando sull'articolo 52, che tra poco sarà messo in votazione, signor Presidente. A me sembra che quello che lei ha detto sia grave; e credo che sia mio diritto, un diritto del mio gruppo, richiamare la realtà di quegli accordi, signor Presidente, perché a me sembra che essi siano stati ampiamente violati. Regola elementare di un libero Parlamento è che quello del voto sia un momento reale, e non un momento fittizio. È accaduto che per una distrazione della maggioranza — della sterminata, unanimitica maggioranza sul Concordato — il gruppo radicale, da solo, fosse in prevalenza; e, rompendo un codice di comportamento, decidesse questa volta di votare. Quel che è accaduto è sotto gli occhi di tutti; e si è preteso di rispondere togliendo la parola a Pannella, espellendolo, o meglio pretendendo di espellerlo dall'aula...

FRANCESCO RUTELLI. Una presunta espulsione!

GIANFRANCO SPADACCIA. ... in una situazione in cui non è presente — e anche questo non era previsto da alcun accordo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

— neppure uno dei tre questori, che potesse accompagnare fisicamente fuori dall'aula un deputato!

Qualcuno dei miei colleghi ha detto che questa è la dimostrazione che votare in quest'aula è inutile; e che ciò quindi è una conferma clamorosa della validità della scelta del codice di comportamento che abbiamo compiuto.

Io non ho intenzione di illustrare questo articolo 52. Lei mi ha costretto, irritualmente, a prendere la parola sull'articolo 52 perché la nostra voce, la voce del nostro gruppo, potesse dare una risposta alle cose incredibili che sono state dette e fatte in quest'aula da parte dei colleghi, ma anche — ciò che è più grave — a quello che è stato detto e fatto in quest'aula da parte del Presidente di turno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, io ribadisco che l'intesa era di andare comunque avanti fino alle ore 14.

Mi sembra dunque che, a questo punto, dopo il primo intervento dell'onorevole Spadaccia sull'articolo 52, poiché ci sono diversi altri iscritti a parlare sempre su questo articolo, si debba rinviare il dibattito ad altra seduta.

MARCELLO CRIVELLINI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO CRIVELLINI. Ho chiesto di parlare, signor Presidente, per un richiamo al regolamento, perché io dubito che la proclamazione dell'esito delle votazioni precedenti sia regolare, in base agli articoli 59 e 60. L'articolo 59, infatti, da lei richiamato prima della sospensione, stabilisce che «Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà della discussione o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo». L'articolo 60, primo comma, prescrive: «Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un prece-

dente richiamo, il Presidente può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta...»; e, al secondo comma: «Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti».

Lei ha richiamato per tre volte il collega Pannella; lo ha invitato a lasciare l'aula ...

MARCO PANNELLA. Non mi ha dato la parola, secondo il regolamento!

MARCELLO CRIVELLINI. ...non gli ha dato la parola, come prescrive il secondo comma dell'articolo 59; poi ha sospeso la seduta.

Immagino che abbia cercato di dare — ma non abbia dato, secondo la sua testimonianza di poco fa — ai questori le istruzioni necessarie. Ma allora è impossibile che, in queste condizioni, si continui la seduta; sono invalidate tutte le precedenti votazioni in presenza di un corpo estraneo che, secondo quanto lei dice, è quello dell'onorevole Pannella. Se qui dentro venisse persona che non è deputato, è chiaro che immediatamente la Presidenza darebbe le disposizioni necessarie e si suspenderebbe la seduta, così come è accaduto in altre circostanze, quando ad esempio dalle tribune il pubblico ha lanciato dei manifestini o ha apposto degli striscioni. Ora, se i questori non sono presenti in questa Camera — in questo momento è fuori dalle mie intenzioni qualunque giudizio —, non è possibile riprendere la seduta e non sono valide tutte le votazioni precedenti. Mi sembrerebbe strano continuare a dichiarare che siano valide le votazioni precedenti nel momento in cui il Presidente non è in grado, per sua stessa ammissione, di far rispettare le sue decisioni e la sua volontà. Io ho delle perplessità — e gliele posso dire in maniera serena, serena fino a un certo punto — sulla decisione che lei ha preso precedentemente, quando noi eravamo in maggioranza e lei, impedendo la chiusura delle porte e sostenendo cosa non vera,

che i deputati radicali erano entrati dopo, ha scelto una via piuttosto che un'altra. Ma il richiamo al regolamento che le faccio è sul fatto che non siano valide le votazioni, effettuate su due articoli, quando si è ripresa la seduta («ripresa» per modo di dire).

FRANCESCO RUTELLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Ho chiesto di parlare per un richiamo all'articolo 60 del regolamento e al secondo comma in particolare che recita, a proposito dei richiami all'ordine nei confronti dei deputati, che se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Questo non è avvenuto. Ci troviamo di fronte ad una clamorosa violazione del regolamento. Lei stesso ha ammesso che, in assenza dei questori, non ha potuto provvedere all'esecuzione della decisione di espellere l'onorevole Pannella. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una incredibile situazione, con il collega Pannella che è in aula, e che giustamente chiede la parola, che interviene, con il quale lei colloquia e che, però, per altro lei considera espulso...

FRANCESCO ROCCELLA. Assente, non espulso.

FRANCESCO RUTELLI. Certo, espulso e quindi assente dall'aula e, quindi, lo considera trasparente ai suoi occhi. Le faccio presente che questa gravissima situazione si è determinata dopo che il gruppo radicale, per la prima volta dall'inizio di questa legislatura — io qui lo sottolineo —, per la prima volta in due anni di legislatura, ha preso parte ad una votazione. Noi lo abbiamo fatto con un carattere emblematico e straordinario, proprio per mettere in evidenza quanto scandalosa sia la condotta delle forze politiche e dei

gruppi parlamentari in questa Camera, scandalosa su un provvedimento di questa importanza, che si è voluto censurare agli occhi della pubblica opinione, signor Presidente, sul quale non è stato fatto alcun dibattito approfondito e reale, su cui si è tentato di utilizzare il *black out* per non farlo conoscere ai cittadini, su cui si è tentato di circoscrivere la discussione a due giorni; su un provvedimento che investe questioni delicatissime per la vita del paese, delle nostre istituzioni, addirittura la maggioranza larghissima di 500 e più deputati si è ritrovata in otto.

Ed io qui, signor Presidente, dico che la cosa più grave che è avvenuta è che lei abbia proclamato un risultato senza neanche voler ricorrere ad una controprova sotto la propria responsabilità, abbia inteso proclamare un risultato che non era di 9 a 8, quale era il reale rapporto di forze in quel momento, per la presenza di 9 deputati radicali e di 8 deputati di altro schieramento, ma che era di 9 a 2, perché non erano più di 2 i deputati degli altri gruppi che avevano effettivamente alzato la mano a fronte dei 9 voti espressi, lo ripeto, per la prima volta, a carattere straordinario ed emblematico, dal gruppo radicale in questa circostanza. Di fronte a queste monumentali violazioni delle regole essenziali dello svolgimento dei nostri lavori, non posso che preannunciare da parte nostra che alla ripresa dei lavori noi saremo qui non solo non considerando alcuna intesa o alcun accordo che sia stato raggiunto in passato, giacché questi sono stati svergognati da simile comportamento da parte di gruppi della maggioranza e, debbo dire, purtroppo con molto rammarico, della acquiescenza...

MARCO PANNELLA. Sono gruppi di opposizione al partito radicale.

FRANCESCO RUTELLI. No, non dico opposizione, Pannella.

MARCO PANNELLA. Appunto, gruppi di opposizione al partito radicale.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

FRANCESCO RUTELLI. Certo, di opposizione al partito radicale, perché la maggioranza, questa mattina, con nove deputati, eravamo noi. Pensavo che tu ti riferissi, quando mi contestavi la dizione «maggioranza», al partito comunista che è maggioranza in questa circostanza, come ha dimostrato sul Concordato, sui disegni di legge 2336 e 2337, come ha dimostrato ancora ieri salvando la maggioranza che non aveva il numero legale e in quell'altro vergognoso momento — una pagina nera anche quella di ieri! — per le nostre istituzioni, quando si è aspettato un quarto d'ora dopo l'apertura delle votazioni per aprire effettivamente le votazioni ed ancora altri minuti prima di chiuderla. Sono stati computati, ai fini del numero legale, 37 deputati in missione, che erano, come noi abbiamo dimostrato, dal barbiere. Altro che in missione!

Di fronte a tutto questo si chiede quale sarà l'atteggiamento del gruppo radicale! Ci si dice: siete eversivi, destabilizzatori, non vi attenete alle regole. A fronte della nostra prudenza della nostra iniziativa chiara e precisa la risposta è quella di negare l'evidenza, di rifiutare la controprova, di sospendere la seduta, di tentare di espellere Pannella, di riprendere la seduta considerando Pannella espulso mentre è qui in aula visto che non lo si può espellere, a norma di regolamento, perché non ci sono i questori. In questo contesto si effettua la votazione di altri due articoli, mentre tutta la seduta, dopo la ripresa, avrebbe dovuto essere considerata non valida. Presidente, che altro dobbiamo fare! Dobbiamo tirar su le tavolette e buttarle via! Dobbiamo abbandonare l'aula!

Prendiamo atto della fissazione del termine dei lavori per le ore 14, così come previsto, ma non possiamo che preannunciare che faremo tutti i passi politici e regolamentari per tentare non dico di porre un rimedio, ma almeno di far presente alla pubblica opinione, ed a quanti hanno un po' a cuore che il Parlamento non venga degradato più ancora di quanto non lo sia, quanto si è verificato oggi ed in questi giorni in aula.

MARCO PANNELLA. Presidente, voglio chiederle scusa di non poter uscire perché sono assente.

PRESIDENTE. Onorevole Rutelli, confermo quanto ho detto prima a proposito dell'applicazione del primo comma dell'articolo 60 del regolamento, e pertanto riconfermo l'espulsione dall'aula per il resto della seduta dell'onorevole Pannella.

MARCO PANNELLA. Non posso uscire perché sono assente.

GIANLUIGI MELEGA. Il Presidente è *ghostbuster*.

PRESIDENTE. Le altre questioni, comprese le proposte che successivamente formulerò, saranno affrontate in Ufficio di Presidenza. Desidero, inoltre, dire all'onorevole Crivellini che, avendo sospeso la seduta, dovevo ovviamente riprenderla. Non potevo certo lasciarla interrotta, per cui, anche da questo punto di vista, ho applicato in pieno il regolamento.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 2 aprile 1985, alle 10:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (2337).

— *Relatori:* Balestracci e Colombo.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1151. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° febbraio 1985, n. 9, recante provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea ed altre disposizioni in materia di calamità naturali (*Approvato dal Senato*) (2636).

— *Relatori:* Conte Carmelo e Fornasari.

(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1174. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, recante misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione

abitativa. Regolamentazione degli atti e dei rapporti giuridici pregressi (*Approvato dal Senato*) (2676).

— *Relatori:* Dell'Andro e Sorice.
(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale (2584).

— *Relatore:* Viscardi.
(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 14,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16.20.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

FACCHETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se gli risulta che presso la scuola media statale di Bagnolo Mella in provincia di Brescia esistono soltanto corsi di insegnamento di lingua francese;

se è a conoscenza dello stato di disagio denunciato dagli alunni e dalle famiglie che preferiscono seguire il corso di inglese;

se sono allo studio provvedimenti tali da evitare almeno per il prossimo anno scolastico questa sostanziale limitazione della libertà di scelta degli studenti di questo comune. (4-08945)

SEPPIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per sapere - premesso che:

la SAMIM, società del gruppo ENI, ha informato i sindaci dei comuni di Abbadia San Salvatore (Siena) e Castell'Azzara (Grosseto) del rilascio della concessione per le miniere di mercurio di Abbadia San Salvatore e del Morone;

tale provvedimento comporterebbe la chiusura di tali miniere in violazione dell'accordo sottoscritto il 22 dicembre 1976 dal Governo con le organizzazioni sindacali, gli enti locali della zona e la regione Toscana;

considerando che la parziale attività e lo stato di manutenzione attiva di detti complessi minerari risponde alla esigenza di soddisfare alle esigenze di una produzione nazionale di minerale mercurifero essendo tali miniere le uniche a produrre tale materiale in giacimenti che non sono in esaurimento;

tale rinuncia aggraverebbe, con oltre 200 nuovi disoccupati, la già insostenibile situazione occupazionale del comprensorio amiatino -

se si ritiene opportuno ed urgente valutare l'istanza di revoca avanzata dalla SAMIM alla luce di quanto premesso ed interpellando anche le organizzazioni sindacali e gli enti locali della zona interessata. (4-08946)

CORSI E FRANCHI ROBERTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo allarme, di cui si sono fatti eco gli enti locali della zona, per la decisione unilaterale della società SAMIM di iniziare la procedura per la rinuncia alle concessioni minerarie delle quali è titolare nei territori del comprensorio del monte Amiata appartenenti ai comuni di Abbadia San Salvatore (Siena) e Castell'Azzara (Grosseto) e se ritenga di disporre l'immediata convocazione delle parti al Ministero per la riapertura delle trattative al fine di ridefinire organicamente, previa verifica degli accordi del 1976, impegni, tempi di attuazione e prospettive della « vertenza Amiata ». (4-08947)

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

dal 1978 il ripetitore di Monte S. Silvestro, che ritrasmette i programmi della 1^a e della 2^a rete RAI, è predisposto anche per la diffusione del segnale della 3^a rete RAI, che nella zona di Fabriano non viene ricevuta;

la convenzione Stato-RAI prevede per la 3^a rete televisiva la copertura di almeno il 65 per cento della popolazione di ogni regione e che è possibile stipulare convenzioni con enti locali per favorire l'estensione del servizio anche alle rimanenti aree -

se il completamento dei lavori sia stato inserito negli annuali piani di inve-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

stimento e quali soluzioni si intendano adottare per fornire una soddisfacente soluzione del problema, che vada incontro alle giuste esigenze della popolazione di Fabriano. (4-08948)

FERRARI GIORGIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se ritengano utile mettere allo studio una diversa normativa per la disciplina dei depositi di carburante, in genere di piccole dimensioni, delle aziende agricole, in modo da esonerare gli agricoltori dai pesanti vincoli attuali. (4-08949)

DARDINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere a che punto sono le pratiche per la concessione e la messa in pagamento della cassa integrazione guadagni per i lavoratori delle aziende:

1) calzaturificio « Claudia » di Segromigno in Monte (Lucca), n. 15182;

2) officina « Rosca » di Monsagrati (Lucca), periodo maggio-novembre 1984;

3) ondulato San Martino di San Martino in Freddana (Lucca);

4) officine De Ranieri - San Concordio (Lucca), fallita, n. 3220;

5) Metalco di Montecarlo (Lucca);

6) officina meccanica « Alberto Conzani » di Saltocchio (Lucca), ricorso avverso parere negativo del Comitato tecnico del CIPI - 18 gennaio 1985 con motivazione inaccettabile (« per scarsa rilevanza sociale » - si tratta di dieci lavoratori ai quali è stata imposta la non rivalsa sull'azienda in caso di mancata concessione della cassa integrazione guadagni);

7) COLGED (Lucca), periodo ottobre 1984 - marzo 1985;

per sapere inoltre se il Ministro ritenga necessario e urgente intervenire per assicurare un positivo e sollecito disbrigo delle pratiche relative. (4-08950)

PATUELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

in alcune regioni sono stati adottati provvedimenti volti ad inasprire i tassi a carico degli artigiani per i mutui decennali già stipulati con la Cassa per il credito delle imprese artigiane ed in particolare, nella regione Umbria il Consiglio regionale, con la delibera 21 gennaio 1982, n. 459, ha elevato i suddetti tassi dal 6,5 per cento al 13 per cento;

tale provvedimento costituisce un grave danno economico per le singole aziende, oltre che la violazione del principio della certezza del diritto ed è tanto più pregiudizievole, in un momento di particolare difficoltà di questo importante settore economico italiano -

se e quali misure si intendano adottare nell'ambito delle competenze ministeriali per far fronte alla suddetta situazione e scongiurare un grave pregiudizio per il settore in oggetto. (4-08951)

MATTEOLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere - premesso che il Consiglio comunale di Carrara ha deliberato a maggioranza di erigere un monumento a Gaetano Bresci, l'anarchico che il 24 luglio 1900 assassinò a Monza il re Umberto I -

come ritengono conciliabile le espressioni di cordoglio, di denuncia e rifiuto del terrorismo come metodo di lotta politica che le amministrazioni locali di tutta Italia riversano sulla pubblica opinione, subito dopo ogni azione terroristica, con la decisione del Consiglio comunale della città toscana;

se soprattutto nel clima di terrorismo che proprio in questi giorni torna ad uccidere senza pietà ritengano che la deliberazione del Consiglio comunale di Carrara rappresenti una vera e propria apologia di reato;

per sapere infine come credano possibile combattere il terrorismo quando pubbliche amministrazioni innalzano monumenti ad assassini legittimando politicamente e moralmente il terrorismo stesso. (4-08952)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 MARZO 1985

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma